

FEDERAZIONE ITALIANA
SPORT ORIENTAMENTO

REGOLAMENTO
DI
GIUSTIZIA

PARTE PRIMA

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Art.1 - DOVERI ED OBBLIGHI

Art.2 - RESPONSABILITA'

Art.3 - OBBLIGO DI DENUNCIA E COLLABORAZIONE

TITOLO II - CODICE DISCIPLINARE

CAPO I - INFRAZIONI

Art.4 - INFRAZIONI DISCIPLINARI

Art.5 - INOSSERVANZA DEL VINCOLO DI GIUSTIZIA E DELLA CLAUSOLA COMPROMISSORIA

Art.6 - OFFESA ALLA DIGNITA', AL DECORO E AL PRESTIGIO DELLA FEDERAZIONE E DEGLI ORGANI FEDERALI

Art.7 - ILLECITO SPORTIVO E FRODE SPORTIVA

Art.8 - ASSUNZIONE DI SOSTANZE VIETATE

Art.9 - MANIFESTAZIONI NON AUTORIZZATE

Art.10 - RIFIUTO DI ASSOGGETTAMENTO AI PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI DEGLI ORGANI GIUDICANTI

Art.11 - COMMUTAZIONE AUTOMATICA DELLE SANZIONI PECUNIARIE

Art.12 - VIOLAZIONE DEL VINCOLO SPORTIVO

Art.13 - INTEMPERANZE DEI SOSTENITORI

Art.14 - AGGRESSIONE AD UN UFFICIALE DI GARA

Art.15 - ALTRE INFRAZIONI

CAPO II – SANZIONI

Art.16 - PROVVEDIMENTI A CARICO DEGLI AFFILIATI

- Art.17 - PROVVEDIMENTI A CARICO DEI TESSERATI
- Art.18 - PROVVEDIMENTI A CARICO DEI DIRIGENTI
- Art.19 - PROVVEDIMENTI A CARICO DEGLI UFFICIALI DI GARA
- Art.20 - PROVVEDIMENTI A CARICO TECNICI
- Art.21 - AMMONIZIONE
- Art.22 - AMMONIZIONE CON DIFFIDA
- Art.23 - SANZIONE PECUNIARIA
- Art.24 - CONFISCA DEI PREMI
- Art.25 - ESCLUSIONE DALLA GARA
- Art.26 - ESCLUSIONE DALLA MANIFESTAZIONE E/O DAL CAMPIONATO DI UN TESSERATO
- Art.27 - SQUALIFICA
- Art.28 - NON ASSEGNAZIONE O REVOCA DI UN TITOLO
- Art.29 - PENALIZZAZIONE
- Art.30 - ESCLUSIONE DA UN CAMPIONATO DI UN AFFILIATO
- Art.31 - SOSPENSIONE A TERMINE DA QUALSIASI ATTIVITA'
- Art.32 - SOSPENSIONE DEL DIRITTO DI RAPPRESENTANZA DI AFFILIATO
- Art.33 - INIBIZIONE TEMPORANEA A RICOPRIRE CARICHE FEDERALI
- Art.34 - SOSPENSIONE A TERMINE DALL'ATTIVITA' PER GLI UFFICIALI DI GARA ED I TECNICI
- Art.35 - RADIAZIONE

CAPO III - DETERMINAZIONE DELLE SANZIONI

- Art.36 - CRITERI PER LA DETERMINAZIONE DELLE SANZIONI
- Art.37 - TENTATIVO
- Art.38 - RECIDIVA
- Art.39 - CIRCOSTANZE AGGRAVANTI
- Art.40 - CONCORSO DI CIRCOSTANZE AGGRAVANTI
- Art.41 - CIRCOSTANZE ATTENUANTI
- Art.42 - CONCORSO DI CIRCOSTANZE ATTENUANTI
- Art.43 - VALUTAZIONE DELLE CIRCOSTANZE

Art.44 - CONCORSO DI CIRCOSTANZE AGGRAVANTI ED ATTENUANTI

CAPO IV - CAUSE DI ESTINZIONE

Art.45 - CAUSE DI ESTINZIONE DELLE INFRAZIONI E DELLE SANZIONI

Art.46 - AMNISTIA

Art.47 - INDULTO

Art.48 - GRAZIA

Art.49 – RIABILITAZIONE

PARTE SECONDA

TITOLO I: DISPOSIZIONI GENERALI DEL PROCESSO SPORTIVO

CAPO I: ORGANI DI GIUSTIZIA

ART. 50 - PRINCIPI DI GIUSTIZIA SPORTIVA

ART. 51 - ORGANI DI GIUSTIZIA E ALTRI ORGANI DEI PROCEDIMENTI

ART. 52 – ATTRIBUZIONI

ART. 53 - COMMISSIONE FEDERALE DI GARANZIA

CAPO II ACCESSO ALLA GIUSTIZIA

ART. 54 - DIRITTO DI AGIRE INNANZI AGLI ORGANI DI GIUSTIZIA

ART. 55 - CONTRIBUTO PER L'ACCESSO AI SERVIZI DI GIUSTIZIA

ART. 56 - UFFICIO DEL GRATUITO PATROCINIO

CAPO III DISPOSIZIONI GENERALI SUL PROCEDIMENTO

ART. 57 – POTERI DEGLI ORGANI DI GIUSTIZIA

ART. 58 – CONDANNA ALLE SPESE PER LITE TEMERARIA

ART. 59 – COMUNICAZIONI

ART. 60 - SEGRETERIA DEGLI ORGANI DI GIUSTIZIA PRESSO LA FEDERAZIONE

CAPO IV GIUDICI SPORTIVI

SEZIONE I NOMINA E COMPETENZA

ART. 61 ISTITUZIONE

ART. 62 - COMPETENZA DEI GIUDICI SPORTIVI

ART. 63 - ARTICOLAZIONE FUNZIONALE E TERRITORIALE DEL GIUDICE SPORTIVO NAZIONALE

ART. 64 - NOMINA DEL GIUDICE SPORTIVO NAZIONALE

ART. 65 - NOMINA DELLA CORTE FEDERALE DI APPELLO IN FUNZIONE DI CORTE SPORTIVA DI APPELLO E COMPOSIZIONE DELLA STESSA

SEZIONE II PROCEDIMENTI

ART. 66 - AVVIO DEL PROCEDIMENTO INNANZI AL GIUDICE SPORTIVO

ART. 67 - ISTANZA DEGLI INTERESSATI

ART. 68 - FISSAZIONE DELLA DATA DI DECISIONE

ART. 69 - DISCIPLINA DEL CONTRADDITTORIO CON GLI INTERESSATI

ART. 70 - PRONUNCIA DEL GIUDICE SPORTIVO

ART. 71 - GIUDIZIO INNANZI ALLA CORTE FEDERALE DI APPELLO IN FUNZIONE DI CORTE SPORTIVA DI APPELLO

CAPO V GIUDICI FEDERALI

SEZIONE I NOMINA E COMPETENZA

ART. 72 – ISTITUZIONE

ART. 73 - COMPETENZA DEI GIUDICI FEDERALI

ART. 74 - NOMINA NEGLI ORGANI DI GIUSTIZIA FEDERALE E COMPOSIZIONE DEGLI STESSI

SEZIONE II PROCEDIMENTI

ART. 75 - AVVIO DEL PROCEDIMENTO

ART. 76 – APPLICAZIONE CONSENSUALE DI SANZIONI A SEGUITO DI ATTO DI DEFERIMENTO

ART.77 - FISSAZIONE DELL’UDIENZA A SEGUITO DI ATTO DI DEFERIMENTO

ART. 78 - RICORSO DELLA PARTE INTERESSATA

ART. 79 - RICORSO PER L’ANNULLAMENTO DELLE DELIBERAZIONI

ART. 80 - FISSAZIONE DELL’UDIENZA A SEGUITO DI RICORSO

ART. 81 – MISURE CAUTELARI

ART. 82 - INTERVENTO DEL TERZO

ART. 83 - SVOLGIMENTO DELL’UDIENZA E DECISIONE DEL TRIBUNALE FEDERALE

ART. 84 - ASSUNZIONE DELLE PROVE

ART. 85 - GIUDIZIO INNANZI ALLA CORTE FEDERALE DI APPELLO

ART. 86 - TERMINI DI ESTINZIONE DEL GIUDIZIO DISCIPLINARE E TERMINI DI DURATA DEGLI ALTRI GIUDIZI

ART. 87- EFFICACIA DELLA SENTENZA DELL’AUTORITÀ GIUDIZIARIA NEI GIUDIZI DISCIPLINARI

ART.88 - RICUSAZIONE E ASTENSIONE DI UN COMPONENTE DI ORGANO GIUDICANTE

CAPO VI PROCURATORE FEDERALE

SEZIONE I: UFFICIO DEL PROCURATORE FEDERALE

ART. 89 – COMPOSIZIONE DELL’UFFICIO DEL PROCURATORE FEDERALE

ART. 90 – NOMINA DEI COMPONENTI DELL’UFFICIO DEL PROCURATORE FEDERALE

ART. 91 – ATTRIBUZIONI DEL PROCURATORE FEDERALE

SEZIONE II: AZIONE DISCIPLINARE

ART. 92 - AZIONE DEL PROCURATORE FEDERALE

ART. 93 - PRESCRIZIONE DELL'AZIONE

ART. 94 – ASTENSIONE

ART. 95 - SVOLGIMENTO DELLE INDAGINI

ART. 96 - APPLICAZIONE CONSENSUALE DI SANZIONI E ADOZIONE DI IMPEGNI SENZA INCOLPAZIONE

ART. 96 BIS – TUTELA DELL'ONORABILITÀ DEGLI ORGANISMI SPORTIVI

SEZIONE III: RAPPORTI CON LA PROCURA DELLA REPUBBLICA, CON LA PROCURA ANTIDOPING DEL CONI E CON LA PROCURA GENERALE DELLO SPORT

ART. 97 - RAPPORTI CON L'AUTORITÀ GIUDIZIARIA

ART. 98 - RAPPORTI CON LA PROCURA ANTIDOPING DEL CONI

ART. 99 – RAPPORTI CON LA PROCURA GENERALE DELLO SPORT

TITOLO II REVISIONE E REVOCAZIONE

ART. 100 – REVISIONE E REVOCAZIONE

TITOLO III COLLEGIO ARBITRALE

ART. 101 IL COLLEGIO ARBITRALE

ART. 102 DISPOSIZIONI TRANSITORIA

ART.103 ENTRATA IN VIGORE

Parte Prima

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art.1 - DOVERI ED OBBLIGHI

- 1.1** Gli affiliati e i tesserati sono tenuti all'osservanza dei Principi Fondamentali degli Statuti delle Federazioni Sportive Nazionali, delle Discipline Sportive Associate, del Codice della Giustizia Sportiva, dello Statuto e dei Regolamenti Federali, nonché dei provvedimenti, delle deliberazioni e delle decisioni degli organi Federali.
- 1.2** I tesserati e gli affiliati, comunque soggetti all'osservanza delle norme federali, devono mantenere condotta conforme ai principi della lealtà, della probità e della rettitudine sportiva in ogni rapporto di natura agonistica, economica, sociale e morale, con l'obbligo preminente di astenersi da ogni forma di illecito sportivo o frode sportiva, dall'uso di sostanza o di metodi che alterano le naturali prestazioni fisiche degli atleti nelle attività sportive, dalla violenza sia fisica sia verbale, dalla corruzione.
- 1.3** L'affiliato, il dirigente o il tesserato che commetta infrazione alle norme federali o che contravvenga ai suddetti obblighi e divieti o che con giudizi o rilievi pubblici comunque leda la dignità, il decoro, il prestigio della Federazione, dei suoi organi federali e dei suoi tesserati incorrono nei provvedimenti previsti dal presente Regolamento.
- 1.4** Gli atleti selezionati per le rappresentative nazionali sono tenuti a rispondere alle convocazioni e a mettersi a disposizione della Federazione, nonché ad onorare il ruolo rappresentativo ad essi conferito; gli affiliati, da parte loro, sono tenuti a mettere a disposizione della F.I.S.O. gli atleti selezionati per far parte delle rappresentative nazionali.
- 1.5** I tesserati devono attenersi al Codice di comportamento sportivo, la violazione del quale costituisce grave inadempienza passibile di adeguate sanzioni.
- 1.6** I tesserati e gli affiliati accettano la giustizia sportiva così come disciplinata dall'ordinamento sportivo.

Art.2 - RESPONSABILITA'

- 2.1** L'ignoranza o l'errata interpretazione dei Principi Fondamentali degli Statuti delle Federazioni Sportive Nazionali, delle Discipline Sportive Associate, del Codice della Giustizia Sportiva, dello Statuto, dei Regolamenti e di tutte le altre norme, emanati dagli organi federali competenti, non possono essere invocate a nessun effetto.
- 2.2** Il tesserato risponde delle infrazioni commesse a titolo di dolo o di colpa.
- 2.3** Gli affiliati rispondono direttamente dell'operato di chi li rappresenta ai sensi dei Regolamenti Federali e delle norme contenute nello Statuto Federale.

- 2.4** Gli affiliati rispondono, a titolo di responsabilità oggettiva, del comportamento dei propri accompagnatori e sostenitori. Rispondono del mantenimento dell'ordine pubblico, quando essi stessi siano gli organizzatori delle competizioni. La mancata richiesta di intervento della Forza Pubblica comporta, in ogni caso, l'aggravamento della sanzione.
- 2.5** I dirigenti rappresentanti degli affiliati ai sensi dei Regolamenti Federali sono responsabili, a titolo di dolo o di colpa, delle infrazioni commesse nell'ambito dell'attività riferibile agli affiliati medesimi.

Art.3 - OBBLIGO DI SEGNALAZIONE COLLABORAZIONE

- 3.1** I Dirigenti federali e gli Ufficiali di gara sono tenuti a segnalare agli Organi di Giustizia le violazioni dello Statuto e dei regolamenti e gli atti di scorrettezza sportiva che siano venuti a loro conoscenza nell'ambito delle rispettive attività istituzionali.
- 3.2** Qualunque tesserato abbia notizia di una infrazione disciplinare prevista e punita da questo Regolamento deve farne denuncia al Procuratore Federale. Un non tesserato può altresì sporgere analoga denuncia.
- 3.3** La segnalazione deve essere presentata per iscritto, ovvero per mezzo di fax o di comunicazione telematica che garantisca la certezza dell'invio e della ricezione e deve essere sempre sottoscritta personalmente dal segnalante; nella stessa vanno esposti il fatto e le eventuali fonti di prova, nonché le generalità del tesserato indicato come colui che ha commesso l'infrazione, della persona offesa e degli eventuali testimoni.
- 3.4** Gli affiliati ed i tesserati sono tenuti a collaborare con gli Organi di Giustizia, assolvendo alle richieste che dagli stessi pervengono.
- 3.5** La simulazione di infrazione disciplinare è punita con la squalifica da 6 (sei) mesi a 3 (tre) anni.
- 3.6** Le segnalazioni sono effettuate con le modalità previste dall'art. 12 del Regolamento di Organizzazione e Funzionamento della Procura Generale dello Sport.

TITOLO II

CODICE DISCIPLINARE

CAPO I - INFRAZIONI

Art.4 - INFRAZIONI DISCIPLINARI

- 4.1** L'entità e la specie delle infrazioni disciplinari e delle conseguenti sanzioni sportive da infliggere sono determinate dagli organi giudicanti nei limiti fissati dal presente Regolamento.

**Art.5 - INOSSERVANZA DEL VINCOLO DI GIUSTIZIA E DELLA CLAUSOLA
COMPROMISSORIA.**

- 5.1** Gli affiliati ed i tesserati sono tenuti ad adire agli Organi di Giustizia dell'ordinamento sportivo nelle materie di cui all'art. 2 del Decreto Legge del 19 agosto 2003, n. 220, convertito dalla Legge 17 ottobre 2003 n. 280. Hanno facoltà, altresì, di rimettere ad un giudizio arbitrale definitivo la risoluzione di controversie interindividuali di natura meramente patrimoniale che possano essere rimesse ad arbitri, ai sensi degli artt. 806 e ss. del codice di procedura civile, che siano originate dalla loro attività sportiva od associativa e che non rientrino nella competenza normale degli Organi di Giustizia federali e nella competenza esclusiva del giudice amministrativo, nei modi e termini fissati dal presente Regolamento. L'inosservanza della presente disposizione comporta l'adozione di provvedimenti disciplinari fino alla radiazione.

**Art.6 - OFFESA ALLA DIGNITA', AL DECORO E AL PRESTIGIO
DELLA FEDERAZIONE E DEGLI ORGANI FEDERALI**

- 6.1** Il tesserato che pubblicamente, con parole, scritti od azioni, lede gravemente la dignità, il decoro, il prestigio della Federazione, degli organi federali e dei suoi tesserati è punito con sanzione dall'ammonizione alla squalifica da 3 (tre) mesi ad 1 (uno) anno.

Art.7 - ILLECITO SPORTIVO E FRODE SPORTIVA

- 7.1** Ogni azione fraudolenta tendente ad eludere, mediante false o omesse attestazioni o documentazione sull'età ed i requisiti personali, norme per la partecipazione all'attività agonistica federale, costituisce frode sportiva.
- 7.2** Commette frode sportiva anche chi tende ad eludere, con le medesime modalità, norme per la affiliazione o la riaffiliazione od il tesseramento, ovvero per la partecipazione alle assemblee federali, ovvero per l'assunzione di incarichi federali. Integrano ipotesi di frode sportiva tutte le infrazioni previste ex Lege 401/89.
- 7.3** Commette illecito sportivo il tesserato e/o l'affiliato che:
- a) riproduce e/o fotocopia l'impianto di cui non è titolare, anche con modifiche che non riguardino i rilievi in modo sostanziale;
 - b) installa percorsi fissi di orientamento su territori cartografati in un impianto di cui non è titolare;
 - c) riproduce un impianto di orientamento con fotocopiatori o altri mezzi tecnici per svolgere allenamenti, corsi, manifestazioni anche promozionali, senza il consenso del titolare dell'impianto rilasciato in forma scritta e portato preventivamente a conoscenza dell'Organo Federale territorialmente competente,

d) con false dichiarazioni o documentazioni o con comportamenti illegittimi ottenga l'autorizzazione a realizzare o comunque realizzi impianti su un territorio già cartografato da altro titolare;

e) viola gli altri divieti previsti nel Regolamento degli impianti di orientamento.

- 7.5** Commette illecito sportivo chiunque compie o consente che altri compiano con qualsiasi mezzo, atti idonei ad alterare lo svolgimento o il risultato di una gara ovvero ad assicurare a sé o ad altri un vantaggio in classifica.
- 7.6** Gli affiliati e tesserati sono direttamente ed oggettivamente responsabili per gli illeciti sportivi commessi dai propri tesserati; agli stessi effetti rispondono altresì, sempre a titolo di responsabilità oggettiva, dell'operato dei propri accompagnatori e sostenitori, salvo dimostrino, in entrambi i casi, la propria completa estraneità ed inconsapevolezza del fatto. Si presumono altresì responsabili, fino a prova contraria, degli illeciti sportivi commessi a loro vantaggio.
- 7.7** L'illecito sportivo o frode sportiva è punibile con la squalifica per il tesserato da 3 (tre) mesi fino alla radiazione e per l'affiliato responsabile con l'esclusione dall'attività in corso da un minimo di 3 (tre) mesi fino ad un massimo di 2 (due) anni e, nei casi di massima gravità, con la radiazione.
- 7.8** Il tesserato che abbia o abbia avuto rapporti con affiliati o persone che abbiano posto o stiano per porre in essere un illecito sportivo o una frode sportiva o, comunque, ne abbia notizia, ha il dovere di informare immediatamente con ogni mezzo idoneo il Procuratore Federale, qualunque sia il modo in cui ne sia venuto a conoscenza, ai sensi del precedente art. 3.
- 7.9** In caso di mancata dolosa denuncia, il tesserato è punito - per questo solo fatto - con la squalifica da un minimo di un mese fino ad 1 (uno) anno.
- 7.10** La frode sportiva è punita con la squalifica da un minimo di 3 (tre) mesi fino alla radiazione.

Art.8 - ASSUNZIONE DI SOSTANZE VIETATE

- 8.1** Sono vietati l'assunzione e l'uso, per qualsiasi motivo, di sostanze e di materiale considerato doping.
- 8.2** L'elenco delle categorie, dei metodi, dei medicinali e delle altre sostanze considerate doping, le procedure e le modalità per l'effettuazione dei controlli medici, nonché le sanzioni disciplinari sono previsti dalle Norme Sportive Antidoping. Il tesserato è tenuto a rispettare altresì, ove la prestazione sportiva sia di competenza della International Orienteering Federation, anche la normativa di questa e dell'Agenzia Mondiale Anti-doping.

Art.9 - MANIFESTAZIONI NON AUTORIZZATE

- 9.1** E' vietato organizzare o partecipare a manifestazioni non autorizzate dagli organi competenti della F.I.S.O.
- 9.2** Ai affiliati trasgressori (ospitanti, organizzatori, collaboratori, partecipanti) possono essere erogate anche cumulativamente, sanzioni inibitive e/o pecuniarie.
- 9.3** Ai tesserati trasgressori possono essere inflitte sanzioni inibitive.

Art.10 - RIFIUTO DI ASSOGGETTAMENTO AI PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI DEGLI ORGANI DI GIUSTIZIA

- 10.1** L'affiliato ed il tesserato che non si assoggettano ai provvedimenti disciplinari, sottraendosi alla loro esecuzione, sono puniti, salvi i diversi effetti dell'inosservanza, con la squalifica da 6 (sei) mesi fino alla radiazione.

Art.11 - COMMUTAZIONE AUTOMATICA DELLE SANZIONI PECUNIARIE

- 11.1** L'affiliato che non paga una sanzione pecuniaria nel termine fissato dall'organo giudicante è assoggettato automaticamente ad una delle sanzioni inibitive previste nel successivo articolo 16.
- 11.2** La sanzione pecuniaria fino a Euro 180,00 (centottanta) può essere commutata in una sanzione inibitiva di giorni 90 (novanta); oltre a Euro 180,00 (centottanta) la sanzione inibitiva è aumentata di ulteriori 15 (quindici) giorni per ogni Euro 60,00 o frazione di essi.
- 11.3** Nel provvedimento disciplinare con il quale viene inflitta la sanzione pecuniaria, l'organo giudicante deve:
- a) fissare il termine improrogabile del pagamento;
 - b) determinare la sanzione inibitiva di eventuale commutazione.
- 11.4** La sanzione inibitiva decorre dal giorno successivo al termine fissato per il pagamento ed estingue il debito.
- 11.5** Non può essere proposto appello avverso la commutazione.
- 11.6** L'organo giudicante competente dà notizia dell'avvenuta commutazione ai sensi e per gli effetti del successivo articolo 59.

Art.12 - VIOLAZIONE DEL VINCOLO SPORTIVO

- 12.1** L'atleta che si faccia rilasciare la tessera agonistica da più affiliati è sanzionato con la squalifica da un minimo di un mese fino ad 1 (un) anno.
- 12.2** Resta valido, in ogni caso, il rapporto di tesseramento anteriormente perfezionato a norma di regolamento.

Art.13 - INTEMPERANZE DEI SOSTENITORI

- 13.1** L'affiliato ritenuto responsabile di manifestazioni di intemperanza, da parte dei propri sostenitori, è punito con sanzione pecuniaria da un minimo di Euro 60,00 (sessanta) ad un massimo di Euro 3.000,00 (tremila).

Art.14 - AGGRESSIONE AD UN UFFICIALE DI GARA

- 14.1** Chi offende o tenta di aggredire o aggredisce un Ufficiale di gara è punito con la squalifica da 6 (sei) mesi fino alla radiazione.

Art.15 - ALTRE INFRAZIONI

- 15.1** E' soggetta alle sanzioni previste dal presente Regolamento qualsiasi altra violazione dei doveri e degli obblighi di cui all'articolo 1.

CAPO II – SANZIONI

Art.16 - PROVVEDIMENTI A CARICO DEGLI AFFILIATI

- 16.1** A carico degli affiliati possono essere adottati i seguenti provvedimenti:

- a) ammonizione;
- b) ammonizione con diffida;
- c) sanzione pecuniaria;
- d) confisca dei premi;
- e) non assegnazione o revoca di un titolo;
- f) penalizzazione;
- g) esclusione da un campionato
- h) sospensione a termine da qualsiasi attività;
- i) radiazione

Art.17 - PROVVEDIMENTI A CARICO DEI TESSERATI

- 17.1** A carico dei tesserati possono essere adottati i seguenti provvedimenti:

- a) ammonizione

- b) ammonizione con diffida
- c) confisca dei premi
- d) esclusione dalla gara
- e) esclusione dalla manifestazione e/o dal campionato;
- f) squalifica
- g) non assegnazione o revoca di un titolo
- h) penalizzazione
- i) radiazione

Art.18 - PROVVEDIMENTI A CARICO DEI DIRIGENTI

- 18.1** A carico dei dirigenti federali, nazionali e periferici, e dei dirigenti sociali, possono essere adottati i seguenti provvedimenti per fatti connessi all'esercizio delle loro funzioni:
- a) sospensione del diritto di rappresentanza di affiliato;
 - b) inibizione temporanea a ricoprire cariche federali;
 - c) radiazione

Art.19 - PROVVEDIMENTI A CARICO DEGLI UFFICIALI DI GARA

- 19.1** A carico degli Ufficiali di gara possono essere adottati i seguenti provvedimenti per fatti connessi all'esercizio delle loro funzioni:
- a) ammonizione
 - b) sospensione a termine dell'attività
 - c) radiazione

Art.20 - PROVVEDIMENTI A CARICO TECNICI

- 20.1** A carico degli Tecnici, iscritti nell'Albo o negli Elenchi, possono essere adottati i seguenti provvedimenti per fatti connessi alla loro attività di tecnico:
- a) ammonizione
 - b) sospensione a termine dell'attività
 - c) radiazione

Art.21 – AMMONIZIONE

- 21.1** L'ammonizione consiste in un richiamo, verbale o scritto, ad osservare scrupolosamente i doveri ed i compiti con l'espresso invito ad astenersi, per l'avvenire, dal commettere altre infrazioni.

Art.22 - AMMONIZIONE CON DIFFIDA

- 22.1** L'ammonizione con diffida consiste in una formale dichiarazione scritta di grave biasimo con l'espresso invito ad astenersi, per l'avvenire, dal commettere altre infrazioni e con l'avvertimento che, in difetto, queste ultime saranno punite più severamente.

Art.23 - SANZIONE PECUNIARIA

- 23.1** La sanzione pecuniaria consiste nell'obbligo inflitto all'affiliato di pagare alla F.I.S.O. una somma di denaro nei termini fissati e nella misura determinata dall'organo giudicante, da un minimo di euro 25 (venticinque) fino ad un massimo di euro 3000 (tremila).

Art.24 - CONFISCA DEI PREMI

- 24.1** La confisca dei premi in natura od in denaro consiste nel non assegnare o revocare l'assegnazione di detti premi conquistati in competizioni agonistiche.
- 24.2** La confisca può essere totale o parziale.

Art.25 - ESCLUSIONE DALLA GARA

- 25.1** L'esclusione dalla gara può essere inflitta ad un tesserato e comporta la perdita del piazzamento e dei punti conquistati nella gara in oggetto, sia livello individuale che di società.

Art.26 - ESCLUSIONE DALLA MANIFESTAZIONE E/O DAL CAMPIONATO DI UN TESSERATO

- 26.1** L'esclusione da una manifestazione di più giorni o da un campionato con più prove può essere inflitta ad un tesserato, oltre alla esclusione dalla gara, e comporta l'eliminazione di tutti i piazzamenti e dei punti ottenuti in precedenza dal tesserato nel campionato o nella manifestazione sia a livello individuale che di società.
- 26.2** L'esclusione dalla manifestazione o dal campionato comporta anche la inibizione ad un tesserato di partecipare alle altre gare successive del campionato.

Art.27 – SQUALIFICA

- 27.1** La squalifica consiste nella sospensione dell'attività agonistica individuale per un tempo determinato e comporta il divieto di iscriversi a manifestazioni orientistiche sotto l'egida I.O.F. e F.I.S.O. per tutta la durata della sanzione.
- 27.2** La squalifica può avere durata da un minimo di 7 (sette) giorni ad un massimo di 5 (cinque) anni.

Art.28 - NON ASSEGNAZIONE O REVOCA DI UN TITOLO

- 28.1** La sanzione consiste nel non assegnare o revocare un titolo conquistato sul campo da parte di un atleta o di una squadra o di una rappresentativa.
- 28.2** La sanzione può essere cumulata ad una sanzione inibitiva.

Art.29 – PENALIZZAZIONE

- 29.1** La penalizzazione consiste nella perdita di punteggio nella classifica annuale di società o di punteggio nella classifica (lista base) annuale di un atleta.

Art.30 - ESCLUSIONE DA UN CAMPIONATO DI UN AFFILIATO

- 30.1** L'esclusione da un Campionato può essere inflitta ad un affiliato e può essere cumulata ad una sanzione inibitiva e comporta l'inibizione a partecipare ad un campionato e/o l'eliminazione dei punti conquistati e/o l'eliminazione dei piazzamenti del campionato in corso e/o l'inibizione a partecipare alle altre gare successive del campionato.
- 30.2** In caso di recidiva l'esclusione può essere estesa anche ad altri campionati degli anni successivi (non oltre due anni).

Art.31 - SOSPENSIONE A TERMINE DA QUALSIASI ATTIVITA'

- 31.1** La sospensione da qualsiasi attività comporta l'inibizione per l'affiliato ad organizzare qualsiasi manifestazione ed a partecipare a qualsiasi manifestazione sotto l'egida I.O.F. e F.I.S.O. nel periodo di validità della sanzione.
- 31.2** La sospensione può essere inflitta da un minimo di 15 (quindici) giorni ad un massimo di 2 (due) anni.

Art.32 - SOSPENSIONE DEL DIRITTO DI RAPPRESENTANZA DI AFFILIATO

- 32.1** La sanzione consiste nel divieto al dirigente di affiliato di rappresentarlo in tutti gli organismi e manifestazioni federali.
- 32.2** La sospensione può essere inflitta da un minimo di 15 (quindici) giorni ad un massimo di 2 (due) anni.

Art.33 - INIBIZIONE TEMPORANEA A RICOPRIRE CARICHE FEDERALI

- 33.1** La sanzione consiste nel divieto inflitto al tesserato di ricoprire cariche federali per un tempo determinato, da un minimo di 1 (un) mese ad un massimo di 3 (tre) anni.
- 33.2** L'inibizione comporta l'automatica decadenza da tutte le cariche ricoperte.

Art.34 - SOSPENSIONE A TERMINE DALL'ATTIVITA' PER GLI UFFICIALI DI GARA ED I TECNICI

- 34.1** La sospensione a termine dall'attività comporta il divieto per gli ufficiali di gara ed i tecnici di svolgere la loro attività nel periodo di validità della sanzione.
- 34.2** La sospensione può essere inflitta da un minimo di 15 (quindici) giorni ad un massimo di 1 (uno) anno. .

Art.35 – RADIAZIONE

- 35.1** La radiazione consiste nella cancellazione dell'affiliato o del tesserato dalla F.I.S.O.
- 35.2** L'affiliato ed il tesserato radiati vengono segnalati al C.O.N.I. ed alle altre Federazioni sportive nazionali.
- 35.3** I tesserati di un affiliato radiato sono liberi dal vincolo sociale dal giorno successivo a quello della sentenza definitiva.

CAPO III - DETERMINAZIONE DELLE SANZIONI

Art.36 - CRITERI PER LA DETERMINAZIONE DELLE SANZIONI

- 36.1** L'organo giudicante competente nel determinare in concreto la specie, la misura e l'eventuale cumulo delle sanzioni, tiene conto della gravità dell'infrazione, desumendola da ogni elemento di valutazione in suo possesso e in particolare dalla natura, dalla specie, dai modi, dal tempo e dal luogo dell'azione od omissione, nonché dall'intensità dell'atteggiamento antiregolamentare.
- 36.2** Tiene altresì conto dei motivi dell'infrazione, della condotta tenuta per il passato, nonché di quella antecedente e susseguente all'infrazione.
- 36.3** La qualifica di dirigente federale o sociale, di Ufficiale di gara e di tecnico deve essere sempre valutata come circostanza aggravante; la stessa valutazione deve essere fatta nei confronti dei tesserati chiamati per l'occasione a svolgere funzioni di Ufficiali di gara.
- 36.4** Le sanzioni pecuniarie per l'affiliato non possono essere determinate in misura inferiore a Euro 60,00 (sessanta) ed in misura superiore a Euro 3.000,00 (tremila).
- 36.5** Le sanzioni inibitive temporanee non possono essere determinate in misura inferiore a 7 (sette) giorni consecutivi ed in misura superiore a 5 (cinque) anni.
- 36.6** Tali criteri di determinazione della misura delle sanzioni sono inderogabili.
- 36.7** Quando viene accertato che il risultato conseguito sul campo deriva da attività inesistente oppure è stato ottenuto con la commissione di un illecito sportivo, l'organo giudicante, oltre alle sanzioni previste per ogni singola infrazione disciplinare, deve irrogare sanzioni riferibili allo svolgimento dell'attività agonistica, quali:
- a) non attribuzione di punteggi utili all'affiliato ed al tesserato per classifiche o graduatorie, valide anche ai fini dell'attribuzione dei voti;
 - b) non assegnazione o revoca di un titolo sportivo;
 - c) confisca dei premi e dei contributi comunque previsti e connessi alla partecipazione alla competizione.

Art.37 - TENTATIVO

- 37.1** L'affiliato ed il tesserato che compiano atti idonei in modo non equivoco a commettere infrazioni o che ne sono responsabili sono puniti, se l'azione non si compie o l'evento non si verifica, con sanzione punitiva diminuita da un terzo a due terzi di quella che sarebbe stata inflitta se l'infrazione fosse stata consumata o l'evento si fosse verificato.

- 37.2** L'affiliato ed il tesserato, se volontariamente desistono dall'azione, soggiacciono soltanto alla pena per gli atti compiuti, qualora questi costituiscano di per sé una infrazione diversa.
- 37.3** L'affiliato ed il tesserato, se volontariamente impediscono l'evento, soggiacciono alla pena stabilita per l'infrazione tentata, diminuita da un terzo alla metà.

Art.38 - RECIDIVA

- 38.1** L'affiliato od il tesserato che, dopo essere stato punito per una qualsiasi violazione delle norme contenute nello Statuto, o in generale nella normativa applicabile,, ne commette un'altra soggiace all'aumento della sanzione nella misura fino ad un terzo della pena da infliggere per la nuova violazione.
- 38.2** L'affiliato od il tesserato che, dopo essere stato punito per una qualsiasi violazione delle norme contenute nello Statuto o in generalenella normativaapplicabile, ne commette un'altra:
- a) della medesima indole;
 - b) nei 5 (cinque) anni successivi alla condanna precedente
 - c) durante o dopo l'esecuzione della pena o durante il tempo in cui il soggetto condannato si è sottratto volontariamente all'esecuzione della pena;
- soggiace ad un aumento della sanzione nella misura fino alla metà della pena da infliggere.
- 38.3** Se il recidivo commette un'altra infrazione l'aumento della pena prevista dal primo comma può essere sino alla metà e nei casi previsti dal secondo comma può essere fino a due terzi.
- 38.4** Rientra nel potere discrezionale del giudice decidere se irrogare o meno, nel caso concreto, gli aumenti di pena previsti per la recidiva. La contestazione della recidiva è obbligatoria. La recidiva è inapplicabile a quelle condanne nei cui confronti sia intervenuto provvedimento di riabilitazione. In nessun caso l'aumento di pena per effetto della recidiva può superare l'entità di pena risultante dal cumulo delle sanzioni irrogate con le condanne precedenti alla commissione del nuovo reato.

Art.39 - CIRCOSTANZE AGGRAVANTI

- 39.1** In caso di particolare gravità del dolo o della colpa dell'autore o responsabile dell'infrazione e di particolare gravità delle conseguenze dell'infrazione, la sanzione disciplinare è aggravata quando dai fatti accertati emergono a carico dei responsabili una o più delle seguenti circostanze:
- a) aver commesso il fatto con abuso di poteri o violazione dei doveri derivanti o conseguenti dall'esercizio delle funzioni proprie del colpevole (dirigente federale o sociale, ufficiale di gara, tecnico, funzioni occasionali di Ufficiale di gara);
 - b) aver danneggiato persone o cose;
 - c) aver indotto altri a violare le norme e le disposizioni federali di qualsiasi genere, ovvero a recare danni all'organizzazione;
 - d) aver agito per motivi futili o abietti;

- e) aver, in giudizio, inquinato o anche solo tentato di inquinare le prove;
- f) aver commesso il fatto a mezzo della stampa o di altro mezzo di diffusione, comportante dichiarazioni lesive della figura e dell'autorità degli organi delle istituzioni federali giudicanti o di qualsiasi altro tesserato.
- g) aver cagionato un danno patrimoniale di rilevante entità;
- h) aver l'infrazione determinato o concorso a determinare una turbativa violenta dell'ordine pubblico;
- i) aver aggravato o tentato di aggravare le conseguenze dell'illecito commesso;
- j) aver commesso l'illecito per eseguire od occultarne un altro, ovvero per consentire od assicurare a sé o ad altri un vantaggio.

Art.40 - CONCORSO DI CIRCOSTANZE AGGRAVANTI

- 40.1** Se concorrono più circostanze aggravanti si applica la sanzione stabilita per la circostanza più grave, ma il Giudice può aumentarla. In ogni caso gli aumenti non possono superare il triplo del massimo previsto.
- 40.2** Quando ricorre una sola circostanza aggravante la sanzione che dovrebbe essere inflitta per l'infrazione commessa viene aumentata fino a un terzo.

Art.41 - CIRCOSTANZE ATTENUANTI

- 41.1** La sanzione disciplinare è attenuata quando dai fatti accertati emerge a favore del responsabile una o più delle seguenti circostanze:
 - a) avere agito in stato di ira, determinato da fatto ingiusto altrui;
 - b) avere concorso il fatto doloso della persona offesa a determinare l'evento, unitamente all'azione od omissione del colpevole prima del procedimento;
 - c) avere, prima del giudizio, riparato interamente il danno o l'essersi adoperato spontaneamente ed efficacemente per elidere o attenuare le conseguenze dannose o pericolose dell'infrazione;
 - d) aver agito per motivi di particolare valore morale o sociale.

Il giudice, indipendentemente dalle su indicate circostanze, può prendere in considerazione altre circostanze diverse, qualora le ritenga tali da giustificare una diminuzione della pena.

Art.42 - CONCORSO DI CIRCOSTANZE ATTENUANTI

- 42.1** Se concorrono più circostanze attenuanti si applica la sanzione meno grave stabilita per le predette circostanze, ma il Giudice può diminuirla. In ogni caso la sanzione non può essere applicata in misura inferiore a un quarto.
- 42.2** Quando ricorre una sola circostanza attenuante la sanzione che dovrebbe essere inflitta per l'infrazione commessa può essere diminuita in misura non eccedente ad un terzo.

Art.43 - VALUTAZIONE DELLE CIRCOSTANZE

- 43.1** Le circostanze che attenuano le sanzioni sono valutate dall'organo giudicante a favore dei soggetti responsabili anche se non conosciute o ritenute insussistenti dai soggetti ritenuti responsabili.
- 43.2** Le circostanze che aggravano, invece, sono valutate dall'organo giudicante a carico dei soggetti ritenuti responsabili solamente se conosciute ovvero ignorate per colpa o ritenute inesistenti per errore determinato da colpa.
- 43.3** Nell'ipotesi di concorso di persone nell'infrazione, le circostanze che aggravano o diminuiscono la sanzione, l'intensità del dolo, il grado della colpa e le circostanze inerenti alla persona del colpevole sono valutate soltanto riguardo al soggetto cui si riferiscono.

Art.44 - CONCORSO DI CIRCOSTANZE AGGRAVANTI ED ATTENUANTI

- 44.1** L'organo giudicante che ritenga contemporaneamente sussistenti circostanze aggravanti ed attenuanti di un'infrazione, deve operare tra le stesse un giudizio di equivalenza o di prevalenza.
- 44.2** Nel caso in cui ritenga prevalenti le aggravanti, tiene conto solo di queste; nel caso contrario, tiene conto solo di quelle attenuanti.
- 44.3** Nel caso in cui le circostanze aggravanti e quelle attenuanti vengano ritenute equivalenti, la sanzione da infliggersi non terrà conto delle stesse.

CAPO IV - CAUSE DI ESTINZIONE

Art.45 - CAUSE DI ESTINZIONE DELLE INFRAZIONI E DELLE SANZIONI.

- 45.1** Sono cause di estinzione delle infrazioni disciplinari:
- a) prescrizione;
 - b) amnistia .

45.2 Sono cause di estinzione delle sanzioni:

- a) prescrizione;
- b) amnistia ;
- c) indulto;
- d) grazia.

Art.46 – AMNISTIA

- 46.1** L'amnistia è un provvedimento di clemenza generale; estingue l'infrazione e, se vi è stata irrogazione di sanzione, ne fa cessare l'esecuzione.
- 46.2** L'amnistia può essere totale, e cioè per tutte le sanzioni comminate per fatti commessi fino al giorno precedente la data di concessione; oppure parziale, cioè limitata a determinate sanzioni, o limitata a determinati periodi di tempo.
- 46.3** È una delle cause di estinzione dell'infrazione se interviene quando non vi sia stata ancora condanna. Se interviene dopo la decisione irrevocabile di condanna, estingue le sanzioni principali e quelle accessorie, ma non gli effetti della sanzione.
- 46.4** L'amnistia può essere sottoposta a condizioni e ad obblighi. L'amnistia non è applicabile ai recidivi salvo che il provvedimento disponga diversamente.
- 46.5** Per i giudizi in corso di svolgimento per infrazioni coperte da amnistia, l'organo giudicante pronuncia decisione di "cessazione della materia del contendere.
- 46.6** La concessione dell'amnistia è provvedimento di esclusiva competenza del Consiglio Federale, previa deliberazione che ne stabilisca i termini.
- 46.7** Nel concorso di più illeciti l'amnistia si applica ai singoli reati per i quali è concessa.
- 46.8** Il provvedimento di amnistia non è applicabile per la violazione delle norme sportive Antidoping.

Art.47 – INDULTO

- 47.1** L'indulto è un provvedimento di clemenza generale; condona, in tutto o in parte, la sanzione irrogata o la riduce o la commuta in altra sanzione meno grave di quella originariamente irrogata. Esso non presuppone una condanna irrevocabile e non estingue le sanzioni accessorie salvo che il provvedimento disponga diversamente.

- 47.2** Nel corso di più reati, l'indulto si applica una sola volta dopo aver cumulato le pene.
- 47.3** L'efficacia dell'indulto è circoscritta alle infrazioni commesse a tutto il giorno precedente alla data della deliberazione del Consiglio Federale.
- 47.4** L'indulto può essere sottoposto a condizioni ed obblighi e non si applica nei casi di recidiva salvo che il provvedimento disponga diversamente.
- 47.5** La concessione dell'indulto è provvedimento di esclusiva competenza del Consiglio Federale, previa deliberazione che ne stabilisca i termini.
- 47.6** Il provvedimento di indulto non è applicabile per la violazione delle norme sportive Antidoping.

Art.48 - GRAZIA.

- 48.1** La grazia è un provvedimento di clemenza "ad personam"; che può essere concesso quando è intervenuta una sentenza irrevocabile di condanna.
- 48.2** La grazia estingue, in tutto o in parte, la sanzione irrogata o la commuta in altra meno grave e può essere concessa per tutte le condanne, compresa la radiazione, concorrendo la presenza di circostanze sufficienti a far presumere che l'infrazione non verrà ripetuta. La grazia non estingue le sanzioni accessorie salvo che il provvedimento disponga diversamente.
- 48.3** Gli affiliati ed i tesserati possono proporre domanda di grazia nel solo caso che abbiano già scontato metà della pena.
- 48.4** Nei casi di radiazione il provvedimento di grazia non può essere concesso se non siano decorsi almeno 5 (cinque) anni dall'adozione della sanzione definitiva.
- 48.5** La domanda di grazia, sottoscritta dall'interessato, deve essere diretta al Presidente della F.I.S.O. e deve essere inviata a mezzo raccomandata a.r.; non è dovuta alcuna tassa.
- 48.6** La concessione della grazia è provvedimento di esclusiva competenza del Presidente Federale.
- 48.7** Il provvedimento di grazia non è applicabile per la violazione delle norme sportive Antidoping.

Art.49 - RIABILITAZIONE

- 49.1** La riabilitazione è un provvedimento che estingue le sanzioni accessorie ed ogni altro effetto della condanna.

È emesso dalla Corte Federale di Appello su istanza del condannato, da presentarsi al medesimo organo, in presenza delle seguenti condizioni:

1. che siano decorsi tre anni dal giorno in cui la pena principale sia stata eseguita o si sia estinta;
2. che in tale periodo il condannato abbia dato prova costante di buona condotta.

49.2 Nell'istanza devono essere indicati tutti gli elementi dai quali può desumersi la sussistenza delle condizioni di cui al comma precedente. La Corte Federale di Appello acquisisce tutta la documentazione necessaria all'accertamento del concorso dei suddetti requisiti.

49.3 La Corte Federale di Appello si pronuncia entro il termine di 60 giorni dal ricevimento dell'istanza. La decisione deve essere depositata entro 15 giorni dalla pronuncia presso la Segreteria della F.I.S.O. che provvede alla trascrizione nel casellario federale. Provvede inoltre, nel termine di 7 giorni, a darne comunicazione all'istante a mezzo raccomandata a.r.

49.4 Se la richiesta è respinta per difetto del requisito della buona condotta, essa non può essere riproposta prima che siano decorsi due anni dalla data del provvedimento di rigetto.

49.5 La sentenza di riabilitazione è revocata di diritto se il soggetto riabilitato commette entro sette anni una infrazione per la quale venga comminata la sospensione per un tempo non inferiore a due anni o la radiazione o nell'ipotesi in cui venga condannato per l'uso di sostanze o di metodi dopanti. Decide sulla revoca la Corte Federale di Appello su ricorso della parte qualora essa non sia stata disposta dal giudice che commina la nuova condanna.

PARTE SECONDA

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI DEL PROCESSO SPORTIVO

CAPO I - : ORGANI DI GIUSTIZIA

ART. 50 PRINCIPI DI GIUSTIZIA SPORTIVA

- 50.1** Tutti i procedimenti di giustizia assicurano l'effettiva osservanza delle norme dell'ordinamento sportivo e la piena tutela dei diritti e degli interessi dei tesserati, degli affiliati e degli altri soggetti dal medesimo riconosciuti.
- 50.2** Il processo sportivo attua i principi della parità delle parti, del contraddittorio e gli altri principi del giusto processo. I giudici e le parti cooperano per la realizzazione della ragionevole durata del processo nell'interesse del regolare svolgimento delle competizioni sportive e dell'ordinato andamento dell'attività federale.
- 50.3** La decisione del giudice è motivata e pubblica.
- 50.4** Il giudice e le parti redigono i provvedimenti e gli atti in maniera chiara e sintetica. I vizi formali che non comportino la violazione dei principi di cui al presente articolo non costituiscono causa di invalidità dell'atto.
- 50.5** Per quanto non disciplinato, gli Organi di Giustizia conformano la propria attività ai principi e alle norme generali del processo civile, nei limiti di compatibilità con il carattere di informalità dei procedimenti di giustizia sportiva.
- 50.6** Gli Organi di Giustizia agiscono nel rispetto dei principi di piena indipendenza, autonomia e riservatezza. Tutti i componenti degli Organi di Giustizia e dell'Ufficio del Procuratore Federale, all'atto dell'accettazione dell'incarico, sottoscrivono una dichiarazione con cui attestano di non avere rapporti di lavoro subordinato o continuativi di consulenza o di prestazione d'opera retribuita, ovvero altri rapporti di natura patrimoniale o associativa che ne compromettano l'indipendenza con la Federazione o con i tesserati, gli affiliati e gli altri soggetti sottoposti alla sua giurisdizione, né di avere rapporti di coniugio, di parentela o affinità fino al terzo grado con alcun componente del Consiglio Federale, impegnandosi a rendere note eventuali sopravvenienze. Nella medesima dichiarazione, ciascun componente attesta altresì l'assenza dell'incompatibilità di cui al successivo comma 8. Informazioni reticenti o non veritiere sono segnalate alla Commissione Federale di Garanzia per l'adozione delle misure di competenza.
- 50.7** La Procura Federale agisce innanzi agli Organi di Giustizia per assicurare la piena osservanza delle norme dell'ordinamento sportivo.
- 50.8** Fatto salvo quanto previsto dal successivo comma, la carica di componente di Organo di Giustizia o dell'Ufficio di Procuratore presso la Federazione è incompatibile con la carica di componente di Organo di Giustizia presso il CONI o di componente della Procura Generale dello Sport, nonché con la carica di componente di Organo di Giustizia o dell'Ufficio di Procuratore presso più di un'altra Federazione.

Presso la Federazione, ferma la incompatibilità con la carica di Procuratore, la carica di componente di Organo di Giustizia sportiva non è incompatibile con la carica di componente di Organo di Giustizia federale.

- 50.9** Gli incarichi presso gli Organi di Giustizia possono essere svolti anche in deroga a quanto previsto dall'art. 7, comma 5, dei Principi Fondamentali degli Statuti delle Federazioni Sportive Nazionali, delle Discipline Sportive Associate.
- 50.10** La Procura Generale dello Sport istituita presso il CONI coopera con le Procure Federali al raggiungimento della finalità di cui al comma 7.
- 50.11** Gli Organi di Giustizia sono soggetti soltanto alla legge ed all'ordinamento sportivo, sono tenuti alla più rigorosa osservanza dei principi di riservatezza e non possono rilasciare dichiarazioni agli organi di stampa e agli altri mezzi di comunicazione di massa in ordine a procedimenti in corso o a quelli nei quali siano stati chiamati a pronunciarsi, se non sono trascorsi almeno dodici mesi dalla conclusione.
- 50.12** Le disposizioni che precedono si estendono, per quanto compatibili, all'Ufficio della Procura Federale.
- 50.13** In materia di doping le attribuzioni ed i procedimenti sono quelli stabiliti dalle Norme Sportive Antidoping del CONI.
- 50.14** Sono punibili coloro che, anche se non più tesserati, per fatti commessi in costanza di tesseramento si rendono responsabili della violazione dello Statuto, delle norme federali, o di altra disposizione loro applicabile.
- 50.15** La Federazione dovrà curare la trasmissione di tutte le notizie, gli atti, i documenti e le decisioni ai competenti organi del CONI, secondo le disposizioni del Codice della Giustizia Sportiva e dei Regolamenti di Organizzazione e Funzionamento del Collegio di Garanzia dello Sport e della Procura Generale dello Sport.

ART. 51 - ORGANI DI GIUSTIZIA E ALTRI ORGANI DEI PROCEDIMENTI

- 51.1** Gli Organi di Giustizia agiscono nel rispetto dei principi di piena indipendenza, autonomia e riservatezza.
- 51.2** Per i casi e nei limiti previsti dallo Statuto del CONI, il Collegio di Garanzia dello Sport istituito presso il CONI costituisce Organo di Giustizia di ultimo grado.

ART. 52 – ATTRIBUZIONI

- 52.1** È attribuita agli Organi di Giustizia la risoluzione delle questioni e la decisione delle controversie aventi ad oggetto:
- a) l'osservanza e l'applicazione delle norme regolamentari, organizzative e statutarie dell'ordinamento sportivo al fine di garantire il corretto svolgimento delle attività sportive;
 - b) i comportamenti rilevanti sul piano disciplinare e l'irrogazione ed applicazione delle relative sanzioni.

52.2 Gli Organi di Giustizia decidono altresì le controversie loro devolute dallo Statuto e dai regolamenti federali.

ART. 53 - COMMISSIONE FEDERALE DI GARANZIA

53.1 La Commissione Federale di Garanzia, tutela l'autonomia e l'indipendenza degli Organi di Giustizia presso la Federazione e della Procura Federale. Essa si compone di tre soggetti, uno dei quali con funzioni di presidente, nominati dal Consiglio Federale con maggioranza qualificata, pari ai due terzi degli aventi diritto al voto nei primi due scrutini e alla maggioranza assoluta a partire dal terzo scrutinio. I componenti durano in carica sei anni e il loro mandato può essere rinnovato una sola volta. I componenti sono scelti – ferma l'assenza di conflitti di interesse fra gli stessi e i membri del Consiglio Federale - tra i magistrati, anche a riposo, delle giurisdizioni ordinaria, amministrativa, contabile o militare, tra i professori universitari di ruolo, anche a riposo, in materie giuridiche, tra gli avvocati dello Stato e tra gli avvocati abilitati all'esercizio dinanzi alle giurisdizioni superiori. La carica di componente della Commissione federale di garanzia è incompatibile con la carica di componente di Organo di Giustizia presso il Coni o di componente della Procura Generale dello Sport, nonché con la carica di componente della Commissione federale di garanzia presso più di un'altra Federazione.

53.2 La Commissione, in piena autonomia e con indipendenza di giudizio:

a) su istanza del Consiglio Federale che dichiara la vacanza della carica individua, con determinazione non più sindacabile, anche tra coloro che ne facciano richiesta a seguito di eventuale invito pubblico a manifestare interesse formulato dalla Federazione, i soggetti idonei a essere nominati come componenti degli Organi di Giustizia, conformemente alle disposizioni federali e a quelle del Codice della Giustizia Sportiva;

b) su istanza del Consiglio Federale che dichiara la vacanza della carica individua, con determinazione non più sindacabile, anche tra coloro che ne facciano richiesta a seguito di eventuale invito pubblico a manifestare interesse formulato dalla Federazione, i soggetti idonei a essere nominati componenti dell'Ufficio del Procuratore Federale, conformemente alle disposizioni federali e a quelle del Codice della Giustizia Sportiva;

c) adotta nei confronti dei componenti degli Organi di Giustizia e della Procura Federale, oltre ai provvedimenti stabiliti dalle disposizioni federali, le sanzioni del richiamo e, eventualmente, della rimozione dall'incarico, nel caso di violazione dei doveri di indipendenza e riservatezza, nel caso di omessa o falsa dichiarazione in cui attesti l'assenza delle incompatibilità di cui ai commi 6 e 8 dell'art 50, nel caso di grave negligenza nell'espletamento delle funzioni, ovvero nel caso in cui altre gravi ragioni lo rendano comunque indispensabile; in tale ultima ipotesi, la rimozione può anche non essere preceduta dal richiamo;

d) formula pareri e proposte al Consiglio Federale in materia di organizzazione e funzionamento della giustizia sportiva.

CAPO II ACCESSO ALLA GIUSTIZIA

ART. 54 - DIRITTO DI AGIRE INNANZI AGLI ORGANI DI GIUSTIZIA

- 54.1** Spetta ai tesserati, agli affiliati e agli altri soggetti specificamente legittimati il diritto di agire innanzi agli Organi di Giustizia per la tutela dei diritti e degli interessi loro riconosciuti dall'ordinamento sportivo.
- 54.2** L'azione è esercitata soltanto dal titolare di una situazione giuridicamente protetta nell'ordinamento federale.
- 54.3** Le parti possono stare in giudizio personalmente. Dinanzi al Tribunale Federale e alla Corte Federale di Appello le parti devono farsi assistere da un difensore.

ART. 55 - CONTRIBUTO PER L'ACCESSO AI SERVIZI DI GIUSTIZIA

- 55.1** Il contributo per l'accesso ai servizi di giustizia è pari a Euro 200,00 (duecento/00) per il giudizio di primo grado e pari a Euro 300,00 (trecento/00) per il giudizio di secondo grado.
- 55.2** Il contributo è dovuto dal ricorrente o dal reclamante e non è ripetibile.
- 55.3** Il versamento del contributo deve avvenire mediante bonifico bancario sul conto corrente federale dedicato, i cui estremi sono indicati sul sito istituzionale della Federazione, nella pagina della Giustizia Federale. La disposizione di bonifico deve riportare nella causale la dicitura "contributo per l'accesso al servizio di giustizia" e l'indicazione del numero di procedimento cui si riferisce, se già presente, ovvero l'indicazione delle parti.
- 55.4** Il versamento di cui al comma precedente deve essere effettuato non oltre l'invio o il deposito dell'istanza, del ricorso o del reclamo e deve essere attestato mediante copia della disposizione irrevocabile di bonifico.

ART. 56 - UFFICIO DEL GRATUITO PATROCINIO

- 56.1** Al fine di garantire l'accesso alla giustizia federale, coloro i quali non possono sostenere i costi di assistenza legale hanno facoltà di avvalersi dell'apposito Ufficio istituito presso il CONI, con le modalità di cui all'art. 4 del Regolamento di Organizzazione e Funzionamento del Collegio di Garanzia.

CAPO III DISPOSIZIONI GENERALI SUL PROCEDIMENTO

ART. 57 – POTERI DEGLI ORGANI DI GIUSTIZIA

- 57.1** Gli Organi di Giustizia esercitano tutti i poteri intesi al rispetto dei principi di cui all'articolo 29 dello Statuto.

- 57.2** Il giudice stabilisce, con provvedimento non autonomamente impugnabile, le modalità di svolgimento dell'udienza, anche disponendo l'eventuale integrazione del contraddittorio.
- 57.3** Il giudice non può rinviare la pronuncia né l'udienza se non quando ritenga la questione o la controversia non ancora matura per la decisione, contestualmente disponendo le misure all'uopo necessarie. Può sempre ammettere la parte che dimostri di essere incorsa in decadenza per causa alla stessa non imputabile a compiere attività che le sarebbero precluse.
- 57.4** Il giudice può indicare alle parti ulteriori elementi di prova utili, laddove i mezzi istruttori acquisiti non appaiano sufficienti per la giusta decisione. Sentite le parti, può assumere ogni altra informazione che ritiene indispensabile.
- 57.5** Gli Organi di Giustizia tengono udienza con la partecipazione delle parti e degli altri soggetti interessati anche a distanza, tramite videoconferenza ovvero altro equivalente tecnologico che sia idoneo e disponibile presso la Federazione.

ART. 58 – CONDANNA ALLE SPESE PER LITE TEMERARIA

- 58.1** Il giudice, con la decisione che chiude il procedimento, può condannare la parte soccombente che abbia proposto una lite ritenuta temeraria al pagamento delle spese a favore dell'altra parte fino a una somma pari dieci volte del contributo per l'accesso ai servizi di giustizia sportiva e comunque non inferiore a 500 (cinquecento/00) euro.
- 58.2** Se la condotta della parte soccombente assume rilievo anche sotto il profilo disciplinare, il giudice segnala il fatto al Procuratore Federale.

ART. 59 – COMUNICAZIONI

- 59.1** Tutti gli atti del procedimento dei quali non sia stabilita la partecipazione in forme diverse sono comunicati a mezzo di posta elettronica certificata. La Società o Associazione all'atto dell'affiliazione o del rinnovo della stessa, comunica l'indirizzo di posta elettronica certificata eletto per le comunicazioni. Il Giudice può invitare le parti a concordare forme semplificate di comunicazione tra le stesse, anche mediante rinuncia ad avvalersi in ogni modo dei difetti di trasmissione, riproduzione o scambio.
- 59.2** Gli atti di avvio dei procedimenti disciplinari sono comunicati presso la sede della Società, Associazione o Ente di appartenenza dei soggetti che vi sono sottoposti; in caso di mancata consegna della comunicazione al tesserato, la Società, Associazione o Ente è sanzionabile fino alla revoca dell'affiliazione. In ogni caso, la prima comunicazione può essere fatta in qualunque forma idonea al raggiungimento dello scopo.
- 59.3** È onere delle parti di indicare, nel primo atto anche anteriore al deferimento, l'indirizzo di posta elettronica certificata presso il quale esse intendono ricevere le comunicazioni; in difetto, le comunicazioni successive alla prima sono depositate presso la segreteria dell'organo procedente e si hanno per conosciute con tale deposito.

59.4 Le decisioni degli Organi di Giustizia sono pubblicate e conservate per un anno nel sito internet istituzionale della Federazione, nella pagina della Giustizia Federale, con link accessibile dalla home page. Il termine per l'impugnazione decorre dal giorno seguente alla pubblicazione delle decisioni o delle motivazioni se non contestuali la decisione. La pubblicazione è in ogni caso successiva alla comunicazione, quando prevista.

ART. 60 - SEGRETERIA DEGLI ORGANI DI GIUSTIZIA PRESSO LA FEDERAZIONE

- 60.1** Il Segretario degli Organi di Giustizia è individuato dalla Federazione e coadiuva gli organi di giustizia
- 60.2** Il Segretario documenta a tutti gli effetti le attività proprie e quelle degli Organi di giustizia e delle parti. Il Segretario assiste gli Organi di Giustizia le Commissioni in tutti gli atti dei quali deve essere redatto verbale.
- 60.3** Il Segretario attende al rilascio di copie ed estratti dei documenti prodotti, all'iscrizione delle controversie nei ruoli, alla formazione del fascicolo d'ufficio e alla conservazione di quelli delle parti, alle comunicazioni prescritte anche dal giudice, nonché alle altre incombenze che il Codice e i regolamenti federali gli attribuiscono.

CAPO IV GIUDICI SPORTIVI

SEZIONE I NOMINA E COMPETENZA

ART. 61 ISTITUZIONE

- 61.1** Presso la Federazione sono istituiti i Giudici Sportivi.
- 61.2** I Giudici sportivi si distinguono in Giudice Sportivo Nazionale e Corte Federale di Appello in funzione di Corte Sportiva di Appello.

ART. 62 - COMPETENZA DEI GIUDICI SPORTIVI

- 62.1** Il Giudice Sportivo Nazionale pronuncia in prima istanza, senza udienza e con immediatezza su tutte le questioni connesse allo svolgimento delle gare e in particolare su quelle relative a:
- a) la regolarità delle gare e la omologazione dei relativi risultati;
 - b) la regolarità degli impianti e delle attrezzature in occasione della gara;
 - c) la regolarità dello status e della posizione di atleti, tecnici o altri partecipanti alla gara;
 - d) i comportamenti di atleti, tecnici o altri tesserati in occasione o nel corso della gara;
 - e) ogni altro fatto rilevante per l'ordinamento sportivo avvenuto in occasione della gara.

62.2 La Corte Federale di Appello in funzione di Corte Sportiva di Appello giudica in seconda istanza sui ricorsi avverso le decisioni del Giudice Sportivo Nazionale. È competente a decidere, altresì, sulle istanze di ricusazione dei medesimi.

ART. 63 - ARTICOLAZIONE FUNZIONALE E TERRITORIALE DEL GIUDICE SPORTIVO NAZIONALE

63.1 Il Giudice Sportivo Nazionale è competente per tutti i campionati e le competizioni.

63.2 Il Giudice Sportivo Nazionale è unico e si compone di due componenti, di cui uno effettivo ed uno supplente, ferma restando la facoltà riservata al Consiglio Federale dall'art. 16, comma 3 del Codice della Giustizia Sportiva.

ART. 64 - NOMINA DEL GIUDICE SPORTIVO NAZIONALE

64.1 Il Giudice Sportivo Nazionale è nominato dal Consiglio Federale, su proposta del Presidente, tra i soggetti in possesso dei requisiti previsti dalla Federazione. Possono essere dichiarati idonei alla nomina, quali Giudici Sportivi Nazionali, coloro che, in possesso di specifica competenza nell'ambito dell'ordinamento sportivo, siano inclusi in una delle seguenti categorie:

- a) professori e ricercatori universitari di ruolo, anche a riposo, in materie giuridiche;
- b) magistrati, anche a riposo, delle giurisdizioni ordinaria, amministrativa, contabile o militare;
- c) avvocati dello Stato, anche a riposo;
- d) notai;
- e) avvocati iscritti negli albi dei relativi consigli dell'ordine;
- f) iscritti all'albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili;
- g) alti ufficiali delle Forze dell'ordine, anche a riposo;
- h) dottori commercialisti;
- i) laureati in giurisprudenza.

64.2 Essi durano in carica quattro anni e il loro mandato non può essere rinnovato per più di due volte.

64.3 Il Giudice Sportivo Nazionale ha sede presso la Federazione e giudica in composizione monocratica. Avverso le sue decisioni è ammesso ricorso alla Corte Federale di Appello in funzione di Corte Sportiva di Appello.

ART. 65 - NOMINA DELLA CORTE FEDERALE DI APPELLO IN FUNZIONE DI CORTE SPORTIVA DI APPELLO E COMPOSIZIONE DELLA STESSA

- 65.1** I componenti della Corte Federale di Appello in funzione di Corte Sportiva di Appello sono i medesimi della Corte Federale di Appello.
- 65.2** La Corte Federale di Appello in funzione di Corte Sportiva di Appello, fermo restando quanto previsto dall'art. 17, comma 2 e dall'art. 26, comma 3 del Codice della Giustizia Sportiva, si compone di tre componenti effettivi, di cui uno, individuato del Consiglio Federale, svolge le funzioni di presidente e di tre componenti supplenti.
- 65.3** La Corte Federale di Appello in funzione di Corte Sportiva di Appello giudica in composizione collegiale col numero invariabile di tre componenti. Del collegio non può far parte alcun componente che abbia obbligo di astensione ovvero si trovi in altra situazione di incompatibilità comunque determinata. In nessun caso il collegio può delegare singoli componenti per il compimento delle attività di istruzione o trattazione.
- 65.4** La Corte Federale di Appello in funzione di Corte Sportiva di Appello ha sede presso la Federazione.
- 65.5** Avverso le decisioni della Corte Federale di Appello in funzione di Corte Sportiva di Appello, per i casi e nei limiti stabiliti, è ammesso ricorso al Collegio di Garanzia dello Sport di cui all'articolo 12 bis dello Statuto del CONI.

SEZIONE II PROCEDIMENTI

ART. 66 - AVVIO DEL PROCEDIMENTO INNANZI AL GIUDICE SPORTIVO

- 66.1** I procedimenti innanzi al Giudice Sportivo sono instaurati:
- a) d'ufficio, a seguito di acquisizione dei documenti ufficiali relativi alla gara o su eventuale segnalazione del Procuratore Federale;
 - b) su istanza del soggetto interessato titolare di una situazione giuridicamente protetta nell'ordinamento federale.

ART. 67 - ISTANZA DEGLI INTERESSATI

- 67.1** L'istanza deve essere proposta al Giudice Sportivo entro il termine di due giorni dal compimento dell'evento; essa contiene l'indicazione dell'oggetto, delle ragioni su cui è fondata e degli eventuali mezzi di prova.
- 67.2** L'istanza può essere formulata con riserva dei motivi. Entro il termine di sette giorni dalla sua formulazione, la riserva dei motivi è sciolta mediante indicazione delle ragioni su cui è fondata l'istanza e degli eventuali mezzi di prova. In caso di mancata indicazione nel termine indicato, il Giudice Sportivo non è tenuto a pronunciare.

ART. 68 - FISSAZIONE DELLA DATA DI DECISIONE

- 68.1** Il Giudice Sportivo fissa la data in cui assumerà la pronuncia, che è adottata entro il termine di quindici giorni
- 68.2** Il provvedimento di fissazione è comunicato tempestivamente agli interessati individuati dal Giudice, a cura della segreteria. Prima della pronuncia, a seguito di espressa richiesta dell'istante, il giudice può adottare ogni provvedimento idoneo a preservarne provvisoriamente gli interessi.

ART. 69 - DISCIPLINA DEL CONTRADDITTORIO CON GLI INTERESSATI

- 69.1** I soggetti ai quali sia stato comunicato il provvedimento di fissazione possono, entro due giorni prima di quello fissato per la pronuncia, far pervenire memorie e documenti.

ART. 70 - PRONUNCIA DEL GIUDICE SPORTIVO

- 70.1** Il Giudice Sportivo pronuncia senza udienza.
- 70.2** Il Giudice Sportivo, anche mediante audizioni, assume le informazioni che ritiene utili ai fini della pronuncia. Se rinvia a data successiva la pronuncia ne dà comunicazione agli interessati.
- 70.3** La pronuncia è senza indugio comunicata alle parti e pubblicata.

ART. 71 - GIUDIZIO INNANZI ALLA CORTE FEDERALE DI APPELLO IN FUNZIONE DI CORTE SPORTIVA DI APPELLO

- 71.1** Le pronunce del Giudice Sportivo Nazionale possono essere impugnate con reclamo alla Corte Federale di Appello in funzione di Corte Sportiva di Appello.
- 71.2** Il reclamo può essere promosso dalla parte interessata o dalla Procura Federale; esso è depositato presso la Corte Federale di appello in funzione di Corte Sportiva di Appello entro un termine perentorio di cinque giorni dalla data in cui è pubblicata la pronuncia impugnata. La proposizione del reclamo non sospende l'esecuzione della decisione impugnata, salvo l'adozione da parte del giudice di ogni provvedimento idoneo a preservarne provvisoriamente gli interessi, su espressa richiesta del reclamante.
- 71.3** Gli interessati hanno diritto di ottenere, a proprie spese, copia dei documenti su cui la pronuncia è fondata. Il ricorrente formula la relativa richiesta con il reclamo di cui al precedente comma, In tal caso, il reclamo può essere depositato con riserva dei motivi, che devono essere integrati, a pena di inammissibilità, non oltre il terzo giorno successivo a quello in cui il reclamante ha ricevuto copia dei documenti richiesti.
- 71.4** Il Presidente della Corte federale di appello in funzione di Corte Sportiva di Appello fissa l'udienza in camera di consiglio con provvedimento comunicato senza indugio agli interessati.

- 71.5** Le parti, ad esclusione del reclamante, devono costituirsi in giudizio entro il termine di due giorni prima dell'udienza, con memoria difensiva depositata o fatta pervenire alla Corte Federale di Appello in funzione di Corte Sportiva di appello. Entro il medesimo termine è ammesso l'intervento di altri eventuali interessati.
- 71.6** La Corte Federale di Appello in funzione di Corte Sportiva di Appello decide in camera di consiglio. Le parti hanno diritto di essere sentite purché ne abbiano fatta esplicita richiesta e siano presenti.
- 71.7** Innanzi alla Corte Federale di Appello in funzione di Corte Sportiva di Appello possono prodursi nuovi documenti, purché analiticamente indicati nell'atto di reclamo e immediatamente resi accessibili agli altri interessati.
- 71.8** La Corte Federale di Appello in funzione di Corte Sportiva di Appello può riformare in tutto od in parte la pronuncia impugnata. Se rileva motivi di improponibilità o di improcedibilità dell'istanza proposta in primo grado, annulla la decisione impugnata. In ogni altro caso in cui non debba dichiarare l'inammissibilità del reclamo decide nel merito.
- 71.9** La decisione della Corte Federale di Appello in funzione di Corte Sportiva di Appello, adottata entro dieci giornidall'udienza, è senza indugio comunicata alle parti e pubblicata.

CAPO V GIUDICI FEDERALI
SEZIONE I NOMINA E COMPETENZA

ART. 72 – ISTITUZIONE

- 72.1** Presso la Federazione sono istituiti i Giudici federali.
- 72.2** I Giudici federali si distinguono in Tribunale Federale e Corte Federale di Appello; entrambi hanno sede presso la Federazione.

ART. 73 - COMPETENZA DEI GIUDICI FEDERALI

- 73.1** Il Tribunale Federale giudica in primo grado su tutti i fatti rilevanti per l'ordinamento sportivo in relazione ai quali non sia stato instaurato né risulti pendente un procedimento dinanzi al Giudice Sportivo Nazionale.
- 73.2** La Corte Federale di Appello giudica in secondo grado sui ricorsi proposti contro le decisioni del Tribunale Federale. È competente altresì a decidere sulle istanze di ricusazione dei componenti del medesimo Tribunale.

**ART. 74 - NOMINA NEGLI ORGANI DI GIUSTIZIA FEDERALE E COMPOSIZIONE DEGLI
STESSI**

- 74.1** I componenti degli Organi di Giustizia federale sono nominati dal Consiglio Federale, tra i soggetti dichiarati idonei dalla Commissione Federale di Garanzia.
- 74.2** Possono essere dichiarati idonei alla nomina, quali componenti del Tribunale Federale e della Corte Federale di Appello, coloro che, in possesso di specifica competenza nell'ambito dell'ordinamento sportivo, siano inclusi in una delle seguenti categorie:
- a) professori e ricercatori universitari di ruolo, anche a riposo, in materie giuridiche;
 - b) magistrati, anche a riposo, delle giurisdizioni ordinaria, amministrativa, contabile o militare;
 - c) avvocati dello Stato, anche a riposo;
 - d) notai;
 - e) avvocati iscritti per almeno cinque anni negli albi dei relativi consigli dell'ordine.
- 74.3** I componenti del Tribunale Federale e della Corte federale di Appello durano in carica quattro anni e il loro mandato non può essere rinnovato per più di due volte.
- 74.4** Il Tribunale Federale e la Corte Federale di Appello si compongono, rispettivamente, il Tribunale di un Presidente – designato dal Consiglio Federale – di due membri effettivi, di cui uno con funzioni di Vice Presidente e di due membri supplenti e la Corte Federale d'appello di un presidente – designato dal Consiglio Federale – di due membri effettivi, di cui uno con funzioni di Vice Presidente, e di tre membri supplenti.
- 74.5** Il Tribunale Federale e la Corte Federale di Appello giudicano in composizione collegiale, con un numero invariabile di tre componenti. Del collegio non può far parte alcun componente che abbia obbligo di astensione o si trovi in altra situazione di incompatibilità comunque determinata. In nessun caso il collegio può delegare singoli componenti per il compimento delle attività di istruzione o trattazione.

SEZIONE II PROCEDIMENTI

ART. 75 - AVVIO DEL PROCEDIMENTO

- 75.1** I procedimenti dinanzi al Tribunale Federale sono instaurati:
- a) con atto di deferimento del Procuratore Federale;
 - b) con ricorso della parte interessata titolare di una situazione giuridicamente protetta nell'ordinamento federale.
- 75.2** Le parti non possono stare in giudizio se non col ministero di un difensore.

ART. 76 – APPLICAZIONE CONSENSUALE DI SANZIONI A SEGUITO DI ATTO DI DEFERIMENTO

- 76.1** Anteriormente allo svolgimento della prima udienza dinanzi al Tribunale Federale, gli incolpati possono convenire con il Procuratore Federale l'applicazione di una sanzione, indicandone il tipo e la misura.
- 76.2** Una volta concluso, l'accordo è trasmesso, a cura del Procuratore Federale, al collegio incaricato della decisione, il quale, se reputa corretta la qualificazione dei fatti operata dalle parti e congrua la sanzione indicata, ne dichiara anche fuori udienza l'efficacia con apposita decisione. L'efficacia dell'accordo comporta, a ogni effetto, la definizione del procedimento e di tutti i relativi gradi nei confronti dell'incolpato.
- 76.3** Il primo comma del presente articolo non trova applicazione per i casi di recidiva, per i fatti commessi con violenza che abbiano comportato lesioni gravi della persona nonché per i fatti diretti ad alterare lo svolgimento o il risultato di una gara o di una competizione ovvero ad assicurare a chiunque un vantaggio in classifica qualificati come illecito sportivo o frode sportiva dall'ordinamento federale.

ART.77 - FISSAZIONE DELL'UDIENZA A SEGUITO DI ATTO DI DEFERIMENTO

- 77.1** Entro dieci giorni dalla ricezione dell'atto di deferimento, il Presidente del collegio fissa l'udienza di discussione e comunica all'incolpato, alla Procura Federale e agli altri soggetti eventualmente indicati dal presente regolamento la data dell'udienza. Fino a tre giorni prima, gli atti relativi al procedimento restano depositati presso la segreteria dell'Organo di Giustizia e l'incolpato, la Procura Federale e gli altri interessati possono prenderne visione ed estrarne copia; entro il medesimo termine, possono, inoltre, depositare o far pervenire memorie, indicare i mezzi di prova di cui intendono valersi e produrre documenti.
- 77.2** Tra la comunicazione e la data fissata per l'udienza deve intercorrere un termine non inferiore a venti giorni. Il presidente del collegio, qualora ne ravvisi giusti motivi, può disporre l'abbreviazione del termine. L'abbreviazione può essere altresì disposta in considerazione del tempo di prescrizione degli illeciti contestati, purché sia assicurato all'incolpato l'esercizio effettivo del diritto di difesa.

ART. 78 - RICORSO DELLA PARTE INTERESSATA

- 78.1** Per la tutela di situazioni giuridicamente protette nell'ordinamento federale, quando per i relativi fatti non sia stato instaurato né risulti pendente un procedimento dinanzi agli Organi di Giustizia sportiva, è dato ricorso dinanzi al Tribunale Federale.
- 78.2** Il ricorso deve essere depositato presso il Tribunale Federale entro trenta giorni da quando il ricorrente ha avuto piena conoscenza dell'atto o del fatto e, comunque, non oltre un anno dall'accadimento. Decorsi tali termini, i medesimi atti o fatti non possono costituire causa di azione innanzi al Tribunale Federale, se non per atto di deferimento del Procuratore Federale.
- 78.3** Il ricorso contiene:

- a) gli elementi identificativi del ricorrente, del suo difensore e degli eventuali soggetti nei cui confronti il ricorso è proposto o comunque controinteressati;
- b) l'esposizione dei fatti;
- c) l'indicazione dell'oggetto della domanda e dei provvedimenti richiesti;
- d) l'indicazione dei motivi specifici su cui si fonda;
- e) l'indicazione dei mezzi di prova di cui il ricorrente intende valersi;
- f) la sottoscrizione del difensore, con indicazione della procura.

ART. 79 - RICORSO PER L'ANNULLAMENTO DELLE DELIBERAZIONI

- 79.1** Le deliberazioni dell'Assemblea contrarie alla legge, allo Statuto del CONI e ai principi fondamentali del CONI, allo Statuto e ai regolamenti della Federazione possono essere annullate su ricorso di organi della Federazione, del Procuratore Federale, e di tesserati o affiliati titolari di una situazione giuridicamente protetta nell'ordinamento federale che abbiano subito un pregiudizio diretto e immediato dalle deliberazioni.
- 79.2** Le deliberazioni del Consiglio Federale contrarie alla legge, allo Statuto del CONI e ai principi fondamentali del CONI, allo Statuto e ai regolamenti della Federazione possono essere annullate su ricorso di un componente, assente o dissenziente, del Consiglio Federale, o del Collegio dei Revisori dei Conti.
- 79.3** L'annullamento della deliberazione non pregiudica i diritti acquistati dai terzi di buona fede in base ad atti compiuti in esecuzione della deliberazione medesima.
- 79.4** Il Presidente del Tribunale, sentito il Presidente Federale ove non già ricorrente, può sospendere, su istanza di colui che ha proposto l'impugnazione, l'esecuzione della delibera impugnata, quando sussistano gravi motivi.
- 79.5** L'esecuzione delle delibere assembleari o consiliari, qualora manifestamente contrarie alla legge, allo Statuto e ai principi fondamentali del CONI, può essere sospesa anche dalla Giunta Nazionale del CONI.
- 79.6** Restano fermi i poteri di approvazione delle deliberazioni federali da parte della Giunta Nazionale del Coni previsti dalla normativa vigente.
- 79.7** Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dell'articolo 78, commi 2 e 3, del presente Regolamento. La eventuale pubblicazione della deliberazione nel sito internet della Federazione implica, in ogni caso, piena conoscenza dell'atto.

ART. 80 - FISSAZIONE DELL'UDIENZA A SEGUITO DI RICORSO

- 80.1** Entro dieci giorni dal deposito del ricorso, il Presidente del Tribunale fissa l'udienza di discussione, trasmettendo il ricorso ai soggetti nei cui confronti esso è proposto o comunque interessati e agli altri

soggetti indicati dal presente regolamento, nonché comunicando, anche al ricorrente, la data dell'udienza.

- 80.2** Fino a cinque giorni prima di quello fissato per l'udienza, gli atti relativi al procedimento restano depositati presso la segreteria del Tribunale Federale e il ricorrente, i soggetti nei cui confronti il ricorso è proposto o comunque interessati, nonché gli altri eventualmente indicati possono prenderne visione ed estrarne copia; possono, inoltre, depositare memorie, indicare i mezzi di prova di cui intendono valersi e produrre documenti.
- 80.3** Tra la comunicazione e la data fissata per l'udienza deve intercorrere un termine non inferiore a venti e non superiore a trenta giorni. Il presidente del collegio, qualora ne ravvisi giusti motivi, può disporre l'abbreviazione del termine, purché sia assicurato alle parti l'esercizio effettivo del diritto di difesa.
- 80.4** Tutti i ricorsi proposti separatamente in relazione al medesimo fatto o alla medesima deliberazione sono riuniti, anche d'ufficio, in un solo procedimento.

ART. 81 – MISURE CAUTELARI

- 81.1** Il ricorrente che ha fondato motivo di temere che, durante il tempo occorrente per la decisione, i propri interessi siano minacciati da un pregiudizio imminente e irreparabile, può chiedere al Tribunale l'emanazione delle misure cautelari che appaiono, secondo le circostanze, più idonee ad assicurare provvisoriamente gli effetti della decisione sul merito. La domanda è proposta con il ricorso, ovvero con atto successivo. In tal caso, ne è data comunicazione agli interessati, che possono presentare memorie e documenti in un termine all'uopo stabilito.
- 81.2** Il Procuratore federale, in presenza di gravi e concordanti indizi di colpevolezza, qualora sussiste il concreto e attuale pericolo che l'incolpando commetta illeciti della stessa specie di quello per cui si procede può, per fatti di particolare gravità, domandare, con richiesta specificamente motivata, al Tribunale l'applicazione della misura cautelare della sua sospensione da ogni attività sportiva o federale ovvero del divieto di esercitare determinate attività nei medesimi ambiti. Quando disposta prima del deferimento, la misura non può comunque eccedere il termine per il compimento delle indagini preliminari, prorogabile una sola volta fino al limite di durata del giudizio disciplinare a norma dell'art. 86, comma 1, i cui termini in tal caso sono ridotti di un terzo. L'istanza di proroga può essere presentata soltanto con l'atto di deferimento. In mancanza di deferimento anteriore al termine di durata della misura cautelare, questa perde efficacia automaticamente alla scadenza anche quando la Procura generale dello sport abbia autorizzato la proroga del termine per il compimento delle indagini preliminari.
- 81.3** Il Tribunale provvede immediatamente sulla domanda cautelare o sull'istanza di proroga del Procuratore federale, in ogni caso con ordinanza motivata. L'ordinanza che applica la misura cautelare anteriormente al giudizio dispone l'audizione della persona della cui sospensione o interdizione trattasi, la quale ha diritto a farsi assistere da un difensore, non oltre tre giorni, al termine della quale decide se confermare o revocare l'ordinanza. Contro l'ordinanza di conferma della misura cautelare è ammesso il reclamo alla Corte di appello federale entro sette giorni. Al reclamo si applica l'art. 85 in quanto compatibile. L'ordinanza cautelare rimane revocabile in ogni momento, anche d'ufficio. Essa è comunque revocata se il Tribunale ritiene che, all'esito del giudizio, la sanzione irrogabile non sarà superiore al termine di sospensione subita dall'incolpato o comunque più grave dell'interdizione già sofferta per il medesimo fatto.

- 81.4** Quando la misura è in atto, con il dispositivo della decisione che definisce il giudizio o con la dichiarazione della relativa estinzione, la stessa perde sempre efficacia.

ART. 82 - INTERVENTO DEL TERZO

- 82.1** Un terzo può intervenire nel giudizio davanti al Tribunale Federale qualora sia titolare di una situazione giuridicamente protetta nell'ordinamento federale.
- 82.2** L'atto di intervento deve essere depositato non oltre cinque giorni prima di quello fissato per la udienza.
- 82.3** Con l'atto di intervento il terzo deve specificamente dimostrarsi portatore dell'interesse che lo giustifica.

ART. 83 - SVOLGIMENTO DELL'UDIENZA E DECISIONE DEL TRIBUNALE FEDERALE

- 83.1** L'udienza innanzi al Tribunale Federale si svolge in camera di consiglio; è facoltà delle parti di essere sentite.
- 83.2** L'applicazione delle disposizioni sulla pubblicità può essere esclusa in tutto o in parte, con atto motivato, dall'organo procedente, nei casi in cui ricorrano esigenze di ulteriore tutela dei risultati delle indagini relative a procedimenti penali. Nei procedimenti in materia di illecito sportivo nonché in altre materie di particolare interesse pubblico, i rappresentanti dei mezzi di informazione e altre categorie specificamente determinate possono essere ammessi a seguire l'udienza in separati locali, nei limiti della loro capienza, mediante un apparato televisivo a circuito chiuso
- 83.3** Lo svolgimento dell'udienza è regolato dal presidente del collegio. La trattazione è orale e concentrata e assicura alle parti ragionevoli ed equivalenti possibilità di difesa.
- 83.4** Nei giudizi disciplinari, l'incolpato ha sempre il diritto di prendere la parola dopo il rappresentante del Procuratore Federale.
- 83.5** Dell'udienza viene redatto sintetico verbale.
- 83.6** Quando definisce il giudizio, il presidente del collegio dà lettura del dispositivo e, se l'esigenza dell'esposizione differita delle ragioni della decisione non consente il deposito contestuale della motivazione per la particolare complessità della controversia, fissa nel dispositivo un termine non superiore a dieci giorni per il deposito della sola motivazione. In quest'ultimo caso, il reclamo alla Corte federale di appello rimane improponibile fino alla pubblicazione della motivazione che avvenga entro il predetto termine.
- 83.7** La decisione del Tribunale Federale è senza indugio comunicata alle parti e pubblicata.

ART. 84 - ASSUNZIONE DELLE PROVE

- 84.1** Laddove ritenuto necessario ai fini del decidere, il Collegio può disporre, anche d'ufficio, l'assunzione di qualsiasi mezzo di prova.

- 84.2** Le testimonianze devono essere rese previo ammonimento che eventuali falsità o reticenze produrranno per i tesserati le conseguenze derivanti dalla violazione degli obblighi di lealtà e correttezza.
- 84.3** Le domande sono rivolte ai testimoni solo dal presidente del collegio, cui le parti potranno rivolgere istanze di chiarimenti, nei limiti di quanto strettamente necessario all'accertamento del fatto controverso.
- 84.4** Se viene disposta consulenza tecnica, il collegio sceglie un esperto di assoluta terzietà rispetto agli interessi in conflitto e cura, nello svolgimento dei lavori, il pieno rispetto del contraddittorio. L'elaborato finale è trasmesso al Tribunale Federale ed alle parti almeno dieci giorni prima dell'udienza.

ART. 85 - GIUDIZIO INNANZI ALLA CORTE FEDERALE DI APPELLO

- 85.1** Il mezzo per impugnare le decisioni del Tribunale Federale è esclusivamente il reclamo della parte interessata, ivi compresa la Procura Federale, innanzi alla Corte Federale di Appello.
- 85.2** Il reclamo è depositato presso la Corte Federale di Appello non oltre il termine di quindici giorni dalla pubblicazione della decisione. Il reclamo e il provvedimento di fissazione d'udienza sono comunicati, a cura della segreteria, ai rappresentanti della parte intimata e delle altre parti eventualmente presenti nel precedente grado di giudizio ovvero alle stesse parti personalmente.
- 85.3** Decorso il termine per proporre reclamo, la decisione del Tribunale Federale non è più impugnabile, né contro tale decisione è ammesso il ricorso al Collegio di Garanzia dello Sport.
- 85.4** La proposizione del reclamo non sospende l'esecuzione della decisione impugnata; tuttavia il Presidente del Collegio, quando ricorrono gravi motivi, può disporre, con lo stesso provvedimento col quale fissa l'udienza di discussione, la sospensione dell'esecuzione ovvero altro provvedimento che appaia, secondo le circostanze, il più idoneo a evitare alla parte che ha proposto reclamo un pregiudizio irreversibile. All'udienza, da tenersi tempestivamente, il collegio conferma, modifica o revoca il provvedimento dato dal Presidente. Il provvedimento in ogni caso perde efficacia con il dispositivo della decisione che definisce il giudizio.
- 85.5** La parte intimata non può presentare oltre la prima udienza l'eventuale impugnazione dalla quale non sia ancora decaduta; anche quando l'impugnazione incidentale è così proposta il collegio non può differire l'udienza di un termine maggiore di quindici giorni. In ogni caso, tutte le impugnazioni contro la medesima decisione debbono essere riunite e trattate congiuntamente.
- 85.6** Col reclamo la controversia è devoluta al Collegio davanti al quale è proposto nei limiti delle domande e delle eccezioni non rinunciate o altrimenti precluse. La trattazione è orale e concentrata e assicura alle parti ragionevoli ed equivalenti possibilità di difesa, consentendo a ciascuna il deposito di almeno un atto scritto o di una memoria. Il Collegio, anche d'ufficio, può rinnovare l'assunzione delle prove o assumere nuove prove e deve sempre definire il giudizio, confermando ovvero riformando, in tutto o in parte, la decisione impugnata. Non è consentita la rimessione al primo giudice. Si applicano, in quanto compatibili, gli artt. 83 e 84 del presente Regolamento.
- 85.7** Quando definisce il giudizio, il Presidente del Collegio dà lettura del dispositivo e, se l'esigenza dell'esposizione differita delle ragioni della decisione non consente il deposito contestuale della motivazione per la particolare complessità della controversia, fissa nel dispositivo un termine non superiore a dieci giorni per il deposito della sola motivazione. In quest'ultimo caso, salvo che sia altrimenti disposto con nuovo provvedimento a norma del comma 4, l'esecuzione della decisione non è

impedita e, ove ammesso, il ricorso al Collegio di Garanzia dello Sport rimane improponibile fino alla pubblicazione della motivazione.

- 85.8** Se il reclamo è dichiarato inammissibile ovvero è rigettato l'eventuale cauzione per le spese diviene irripetibile.
- 85.9** Per il contenuto e la sottoscrizione degli atti di parte e del processo verbale, la disciplina delle udienze e la forma dei provvedimenti in generale, si applicano i principi regolatori del codice di procedura civile.
- 85.10** La decisione della Corte Federale di Appello è senza indugio comunicata alle parti e pubblicata.

ART. 86 - TERMINI DI ESTINZIONE DEL GIUDIZIO DISCIPLINARE E TERMINI DI DURATA DEGLI ALTRI GIUDIZI

- 86.1** Il termine per la pronuncia della decisione di primo grado è di novanta giorni dalla data di esercizio dell'azione disciplinare, fatto salvo quanto previsto all'art 81, comma 2.
- 86.2** Il termine per la pronuncia della decisione di secondo grado è di sessanta giorni dalla data di proposizione del reclamo.
- 86.3** Se la decisione di merito è annullata in tutto o in parte a seguito del ricorso al Collegio di Garanzia dello sport, il termine per la pronuncia nell'eventuale giudizio di rinvio è di sessanta giorni e decorre dalla data in cui vengono restituiti gli atti del procedimento dal Collegio di Garanzia dello sport.
- 86.4** Se i termini non sono osservati per ciascuno dei gradi di merito, il procedimento disciplinare è dichiarato estinto, anche d'ufficio, se l'incolpato non si oppone.
- 86.5** Il corso dei termini è sospeso:
- a) se per lo stesso fatto è stata esercitata l'azione penale, ovvero l'incolpato è stato arrestato o fermato o si trova in stato di custodia cautelare, riprendendo a decorrere dalla data in cui non è più soggetta ad impugnazione la sentenza di non luogo a procedere ovvero sono divenuti irrevocabili la sentenza o il decreto penale di condanna, fermo che l'azione disciplinare è promossa e proseguita indipendentemente dall'azione penale relativa al medesimo fatto;
 - b) se si procede ad accertamenti che richiedono indispensabilmente la collaborazione dell'incolpato, e per tutto il tempo necessario;
 - c) se si procede ad accertamenti di particolare complessità, ove ne facciano congiuntamente richiesta tutte le parti costituite, e per tutto il tempo necessario;
 - d) se il procedimento disciplinare è rinviato a richiesta dell'incolpato o del suo difensore o per impedimento dell'incolpato o del suo difensore;
 - e) in caso di gravi impedimenti soggettivi dei componenti del collegio giudicante, per il tempo strettamente necessario alla sostituzione.
- 86.6** L'estinzione del giudizio disciplinare estingue l'azione e tutti gli atti del procedimento, inclusa ogni eventuale decisione di merito, diventano inefficaci. L'azione estinta non può essere riproposta.

- 86.7** La dichiarazione di estinzione è impugnabile dalla parte interessata. Se interviene nel giudizio di secondo grado o di rinvio, anche il Procuratore Generale dello Sport, qualora il ricorso non sia altrimenti escluso, può impugnarla davanti al Collegio di Garanzia dello sport.
- 86.8** Le controversie diverse da quelle di natura disciplinare sono decise dagli Organi di Giustizia presso la Federazione entro novanta giorni dalla proposizione del ricorso introduttivo di primo grado ed entro sessanta giorni dalla proposizione dell'eventuale reclamo.

ART. 87- EFFICACIA DELLA SENTENZA DELL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA NEI GIUDIZI DISCIPLINARI

- 87.1** Davanti agli Organi di Giustizia la sentenza penale irrevocabile di condanna, anche quando non pronunciata in seguito a dibattimento, ha efficacia di giudicato nel giudizio disciplinare quanto all'accertamento della sussistenza del fatto, della sua illiceità penale e dell'affermazione che l'imputato lo ha commesso.
- 87.2** La stessa efficacia ha la sentenza irrevocabile di applicazione della pena su richiesta delle parti.
- 87.3** La sentenza penale irrevocabile di assoluzione, pronunciata in seguito a dibattimento, ha efficacia di giudicato nel giudizio disciplinare nei confronti dell'imputato quanto all'accertamento che il fatto non sussiste o che l'imputato non lo ha commesso, ferma restando l'autonomia dell'ordinamento sportivo nella definizione della fattispecie e nella qualificazione del fatto.
- 87.4** L'efficacia di cui ai commi 1 e 3 si estende agli altri giudizi in cui si controverte intorno a illeciti il cui accertamento dipende da quello degli stessi fatti materiali che sono stati oggetto del giudizio penale, purché i fatti accertati siano stati ritenuti rilevanti ai fini della decisione penale nei confronti dell'incolpato.
- 87.5** In ogni caso hanno efficacia nei giudizi disciplinari le sentenze non più impugnabili che rigettano la querela di falso o accertano la falsità di un documento ovvero che pronunciano sull'istanza di verifica.
- 87.6** Fuori dei limiti di cui ai precedenti commi, gli Organi di Giustizia non sono soggetti all'autorità di altra sentenza, che non costituisca cosa giudicata tra le stesse parti; essi conoscono di ogni questione pregiudiziale o incidentale, pur quando riservata per legge all'Autorità giudiziaria, la cui risoluzione sia rilevante per pronunciare sull'oggetto della domanda, incluse le questioni relative alla capacità di stare in giudizio e all'incidente di falso.
- 87.7** In nessun caso è ammessa la sospensione del procedimento salvo che, per legge, debba essere decisa con efficacia di giudicato una questione pregiudiziale di merito e la relativa causa sia stata già proposta davanti all'Autorità giudiziaria.

ART.88 - RICUSAZIONE E ASTENSIONE DI UN COMPONENTE DI ORGANO GIUDICANTE

- 88.1** Ciascun componente degli organi di giustizia può essere ricusato dalle parti nei seguenti casi:
- a) se ha interesse alla questione sottoposta alla sua cognizione;

- b) se il difensore di una delle parti o, comunque, una delle parti è prossimo congiunto di lui o del coniuge;
- c) se ha grave inimicizia o motivi di dissidio con le parti della questione sottoposta alla sua cognizione;
- d) se ha dato consigli o manifestato pareri sull'oggetto della controversia, prima dell'instaurazione del giudizio;
- e) se alcuno dei prossimi congiunti di lui o del coniuge è offeso o danneggiato dall'infrazione;
- f) se nell'esercizio delle funzioni e prima che sia stata pronunciata la sentenza, egli ha manifestato indebitamente il suo convincimento sui fatti oggetto della imputazione;
- g) se un suo parente prossimo o del coniuge svolge o ha svolto funzioni di Procuratore Federale.

- 88.2** Ciascun componente degli organi di giustizia è tenuto ad astenersi nei casi di cui alle precedenti lettere a), b), c), d), e), g). Ha inoltre l'obbligo di astenersi in ogni altro caso in cui esistano gravi ragioni di convenienza.
- 88.3** La ricsuzione può essere proposta da ciascuna delle Parti.
- 88.4** La dichiarazione di ricsuzione deve enunciare i motivi ed indicarne le prove, è fatta con atto sottoscritto dall'interessato e presentato insieme ai documenti che vi si riferiscono, all'organo giudicante competente.
- 88.5** Il ricorso per la ricsuzione, contenente i motivi specifici ed i mezzi di prova, deve essere proposto entro 5 (cinque) giorni da quando la Parte viene a conoscenza dell'organo giudicante. Qualora la causa di ricsuzione sia sorta o sia divenuta nota dopo la scadenza del termine predetto, il ricorso può essere inoltrato fino al giorno prima di quello fissato per la decisione.
- 88.6** Sulla ricsuzione del Giudice Sportivo decide la Corte Federale di Appello in funzione di Corte Sportiva di Appello; su quella dei componenti del Tribunale Federale decide la Corte Federale di Appello; su quella dei componenti della Corte Federale di Appello decidono gli altri componenti della Corte stessa.
- 88.7** Il provvedimento di rigetto o di accoglimento della dichiarazione di ricsuzione deve essere pronunciato nel termine di 8 (otto) giorni dal ricevimento dell'istanza di ricsuzione, sentito il componente dell'organo giudicante ricsuito, e comunque prima della trattazione del procedimento.
- 88.8** In caso di accoglimento del ricorso dovrà essere indicato il nominativo del giudice supplente che deve sostituire quello ricsuito. Il nuovo membro resterà in carica per l'esame del solo caso di cui alla ricsuzione
- 88.9** Il giudice ricsuito non può pronunciare né concorrere a pronunciare sentenza fino a che non sia intervenuta la decisione che dichiara inammissibile o rigetta la ricsuzione.
- 88.10** La dichiarazione di ricsuzione si considera come non proposta quando il giudice, anche successivamente ad essa, dichiara di astenersi e l'astensione è accolta.
- 88.11** Se la dichiarazione di astensione o di ricsuzione è accolta, il giudice non può compiere alcun atto del procedimento. Il provvedimento che accoglie la dichiarazione di astensione o di ricsuzione dichiara se ed in quale parte gli atti compiuti dal Giudice astenutosi o ricsuito conservano efficacia.
- 88.12** Per la dichiarazione di ricsuzione non è dovuta alcuna tassa.
- 88.13** Non è ammessa la ricsuzione dei Giudici chiamati a decider sulla ricsuzione.

88.14 Il Procuratore Federale non può essere ricusato per alcun motivo, ma ha l'obbligo di astenersi quando esistano gravi ragioni di convenienza.

CAPO VI PROCURATORE FEDERALE

SEZIONE I: UFFICIO DEL PROCURATORE FEDERALE

ART. 89 – COMPOSIZIONE DELL'UFFICIO DEL PROCURATORE FEDERALE

- 89.1** Presso la Federazione è costituito l'Ufficio del Procuratore Federale per promuovere la repressione degli illeciti sanzionati dallo Statuto e dalle norme federali. Il Procuratore Federale esercita le proprie funzioni davanti agli Organi di Giustizia della Federazione.
- 89.2** L'Ufficio del Procuratore si compone di un Procuratore Federale e di un Procuratore Aggiunto.
- 89.3** Il Procuratore Federale è nominato dal Consiglio Federale, su proposta del Presidente Federale, ed è scelto tra i soggetti dichiarati idonei dalla Commissione Federale di Garanzia.
- 89.4** Il Procuratore Aggiunto è nominato dal Consiglio Federale, previo parere del Procuratore Federale e scelto tra i soggetti dichiarati idonei dalla Commissione Federale di Garanzia.
- 89.5** Il Procuratore Federale e il Procuratore Aggiunto durano in carica per un mandato di quattro anni. Il mandato di Procuratore Federale non può essere rinnovato più di due volte.
- 89.6** Il Procuratore Aggiunto coadiuva il Procuratore Federale, costituisce il Procuratore Federale in caso d'impedimento e può essere preposto alla cura di specifici settori.
- 89.7** Gli incarichi presso l'Ufficio del Procuratore Federale possono essere svolti anche in deroga a quanto previsto dall'art. 7, comma 5 dei Principi Fondamentali.

ART. 90 – NOMINA DEI COMPONENTI DELL'UFFICIO DEL PROCURATORE FEDERALE

- 90.1** Possono essere dichiarati idonei alla nomina quale Procuratore Federale e il Procuratore Aggiunto coloro che, in possesso di specifica competenza nell'ambito dell'ordinamento sportivo, siano inclusi in una delle categorie indicate dall'articolo 26, comma 2 del Codice della Giustizia Sportiva, ovvero in quella degli alti ufficiali delle Forze dell'ordine e dei dirigenti generali della Pubblica Amministrazione, anche a riposo.
- 90.2** Il Procuratore Federale e il Procuratore Aggiunto svolgono le rispettive attribuzioni in piena indipendenza ed in nessun caso assistono alle deliberazioni del giudice presso il quale svolgono le rispettive funzioni né possono altrimenti godere, dopo l'esercizio dell'azione, di poteri o facoltà non ragionevoli né equivalenti a quelli dei rappresentanti della difesa.

ART. 91 – ATTRIBUZIONI DEL PROCURATORE FEDERALE

- 91.1** Le funzioni del Procuratore Federale sono esercitate nelle indagini preliminari, nei procedimenti di primo grado e nei giudizi di impugnazione; esse sono svolte personalmente ovvero mediante assegnazione delle questioni a uno o più addetti al medesimo Ufficio. Con l'atto di assegnazione il Procuratore può stabilire i criteri ai quali l'addetto all'Ufficio deve attenersi anche relativamente alla fase dibattimentale.

SEZIONE II: AZIONE DISCIPLINARE

ART. 92 - AZIONE DEL PROCURATORE FEDERALE

- 92.1** Il Procuratore Federale esercita in via esclusiva l'azione disciplinare nei confronti di tesserati, affiliati e degli altri soggetti legittimati secondo le norme della Federazione, nelle forme e nei termini da questa previsti, quando non sussistono i presupposti per l'archiviazione. L'azione non può essere esercitata sulla sola base di denunce anonime.
- 92.2** L'archiviazione è disposta dal Procuratore Federale se la notizia di illecito sportivo è infondata ovvero se entro il termine per il compimento delle indagini preliminari, gli elementi acquisiti non sono idonei a sostenere l'accusa in giudizio ovvero l'illecito è estinto o il fatto non costituisce illecito disciplinare ovvero ne è rimasto ignoto l'autore. L'archiviazione è disposta secondo le modalità previste dal comma 4 dell'art. 95.
- 92.3** Il Procuratore Federale prende notizia degli illeciti di propria iniziativa e riceve le notizie presentate o comunque pervenute. L'azione disciplinare è esercitata di ufficio; il suo esercizio non può essere sospeso né interrotto, salvo che sia diversamente stabilito.
- 92.4** Quando non deve disporre l'archiviazione, il Procuratore Federale entro venti giorni dalla conclusione delle indagini informa l'interessato dell'intendimento di procedere al deferimento e gli comunica gli elementi che la giustificano, assegnandogli un termine per presentare una memoria ovvero, se questi non sia stato già audito, per chiedere di essere sentito. In caso di impedimento a comparire personalmente, l'interessato può presentare una memoria sostitutiva entro i due giorni successivi. Qualora il Procuratore federale ritenga di dover confermare la propria intenzione, entro trenta giorni dalla scadenza del termine per l'audizione o per la presentazione della memoria esercita l'azione disciplinare formulando, nei casi previsti dallo Statuto o dalle norme federali, l'inculpazione mediante atto di deferimento a giudizio comunicato all'inculpato e al giudice e agli ulteriori soggetti eventualmente indicati dal presente regolamento. Nell'atto di deferimento sono descritti i fatti che si assumono accaduti, enunciate le norme che si assumono violate e indicate le fonti di prova acquisite, ed è formulata la richiesta di fissazione del procedimento disciplinare.
- 92.5** Dopo il provvedimento di archiviazione la riapertura delle indagini può essere disposta d'ufficio nel caso in cui emergano nuovi fatti o circostanze rilevanti dei quali il Procuratore Federale non era a conoscenza. Se tali fatti o circostanze si desumono da un provvedimento che dispone il giudizio penale,

il diritto di sanzionare si prescrive comunque entro il termine della ottava stagione sportiva successiva a quella in cui è stato commesso l'ultimo atto diretto a realizzare la violazione.

ART. 93 - PRESCRIZIONE DELL'AZIONE

- 93.1** Il potere di sanzionare i fatti disciplinarmente rilevanti si estingue quando il Procuratore Federale non lo eserciti entro i termini previsti dal Codice della Giustizia Sportiva e qui ripresi.
- 93.2** La prescrizione inizia a decorrere dal giorno in cui occorre il fatto disciplinarmente rilevante. L'esercizio dell'azione disciplinare interrompe la prescrizione.
- 93.3** Fermo quanto previsto al precedente art. 92 comma 5, il diritto di sanzionare si prescrive entro:
- a) il termine della stagione sportiva successiva a quella in cui è stato commesso l'ultimo atto diretto a realizzare la violazione, qualora si tratti di violazioni relative allo svolgimento della gara;
 - b) il termine della sesta stagione sportiva successiva a quella in cui è stato commesso l'ultimo atto diretto a realizzare la violazione, qualora si tratti di violazioni in materia gestionale ed economica;
 - c) il termine della ottava stagione sportiva successiva a quella in cui è stato commesso l'ultimo atto diretto a realizzare la violazione, qualora si tratti di violazioni relative alla alterazione dei risultati di gare, competizioni o campionati;
 - d) il termine della quarta stagione sportiva successiva a quella in cui è stato commesso l'ultimo atto diretto a realizzare la violazione, in tutti gli altri casi.
- 93.4** I termini di prescrizione nei confronti di chi abbia commesso o concorso a commettere violazioni di qualsiasi natura decorrono dal giorno successivo a quello in cui è assunta posizione rilevante nell'ordinamento federale.
- 93.5** La sopravvenuta estraneità all'ordinamento federale da parte di chi abbia commesso o concorso a commettere violazioni di qualsiasi natura non impedisce l'esercizio dell'azione disciplinare ma sospende la prescrizione finché non sia nuovamente acquisita posizione rilevante nell'ordinamento sportivo.

ART. 94 – ASTENSIONE

- 94.1** Il Procuratore Federale ha facoltà di astenersi quando esistono gravi ragioni di convenienza.
- 94.2** L'autorizzazione all'astensione è data dal Procuratore Generale dello Sport.

ART. 95 - SVOLGIMENTO DELLE INDAGINI

- 95.1** Il Procuratore Federale ha il dovere di svolgere tutte le indagini necessarie all'accertamento di violazioni statutarie e regolamentari di cui ha notizia.

- 95.2** A tal fine, iscrive nell'apposito registro le notizie di fatti o atti rilevanti. Il registro deve essere tenuto secondo le modalità prescritte dall'articolo 53 del Codice della Giustizia Sportiva, in quanto compatibili.
- 95.3** La durata delle indagini non può superare il termine di sessanta giorni dall'iscrizione nel registro del fatto o dell'atto rilevante. Su istanza congruamente motivata del Procuratore Federale, la Procura Generale dello Sport autorizza la proroga di tale termine per la medesima durata eventualmente prescrivendo gli atti indispensabili da compiere. In casi eccezionali, può autorizzare una ulteriore proroga per una durata non superiore a venti giorni. Il termine prorogato decorre dalla comunicazione dell'autorizzazione. Gli atti di indagine compiuti dopo la scadenza del termine non possono essere utilizzati. Possono sempre essere utilizzati gli atti e documenti in ogni tempo acquisiti dalla Procura della Repubblica e dalle altre autorità giudiziarie dello Stato.
- 95.4** Il Procuratore Federale, concluse le indagini, se ritiene di non provvedere al deferimento ai sensi dell'articolo 92, comunica entro dieci giorni il proprio intendimento di procedere all'archiviazione alla Procura Generale dello Sport. Ferme le attribuzioni di questa, dispone quindi l'archiviazione con determinazione succintamente motivata.
- 95.5** Il Procuratore Federale, in ogni caso, è tenuto a comunicare la determinazione conclusiva delle indagini ai soggetti alle stesse sottoposti e di cui risulti compiutamente accertata l'identità nonché ai soggetti che abbiano presentato denuncia.

ART. 96 - APPLICAZIONE CONSENSUALE DI SANZIONI E ADOZIONE DI IMPEGNI SENZA INCOLPAZIONE

- 96.1** I soggetti sottoposti a indagini possono convenire con il Procuratore Federale l'applicazione di una sanzione, indicandone il tipo e la misura. Il Procuratore Federale, prima di addivenire all'accordo, informa il Procuratore Generale dello Sport il quale entro dieci giorni può formulare rilievi.
- 96.2** L'accordo è trasmesso, a cura del Procuratore Federale, al Presidente della Federazione, il quale, entro i quindici giorni successivi, sentito il Consiglio Federale, può formulare osservazioni con riguardo alla correttezza della qualificazione dei fatti operata dalle parti e alla congruità della sanzione indicata anche sulla base degli eventuali rilievi del Procuratore Generale dello Sport. Decorso tale termine, in assenza di osservazioni da parte del Presidente della Federazione, l'accordo acquista efficacia e comporta, in relazione ai fatti relativamente ai quali è stato convenuto, l'improponibilità assoluta della corrispondente azione disciplinare.
- 96.3** Il comma 1 non trova applicazione per i casi di recidiva, né per i fatti commessi con violenza che abbiano comportato lesioni gravi alla persona né per i fatti diretti ad alterare lo svolgimento o il risultato di una gara o di una competizione ovvero ad assicurare a chiunque un vantaggio in classifica, qualificati come illecito sportivo o frode sportiva dall'ordinamento federale.

ART. 96 BIS – TUTELA DELL'ONORABILITÀ DEGLI ORGANISMI SPORTIVI

- 96.1 bis** La sospensione di cui all'art 11 del Codice di Comportamento Sportivo del CONI deve essere disposta dal Tribunale Federale. Il ricorso avverso detta sospensione deve essere proposto alla Corte d'Appello

Federale entro il termine perentorio di dieci giorni dal ricevimento della comunicazione della sospensione, inviando copia del ricorso al Tribunale Federale.

96.2 bis La sospensione di cui al richiamato art.11, comma 1 del Codice di Comportamento Sportivo del CONI si applica con riferimento alle sentenze o alle altre misure di cui alla citata disposizione emesse in sede giurisdizionale dopo il 30 ottobre 2012.

96.3 bis È fatto obbligo ai soggetti interessati dai provvedimenti richiamati all'art 11 comma 1 del Codice di Comportamento Sportivo del CONI che ricoprono cariche negli organismi della Federazione o negli organi rappresentativi delle società, di comunicare tempestivamente alla Federazione la sopravvenienza di tali situazioni, nonché di fornire alla stessa ogni informazione ed integrazione richiesta.

96.4 bis L'inosservanza di detto obbligo costituisce violazione del presente Regolamento.

SEZIONE III: RAPPORTI CON LA PROCURA DELLA REPUBBLICA, CON LA PROCURA ANTIDOPING DEL CONI E CON LA PROCURA GENERALE DELLO SPORT

ART. 97 - RAPPORTI CON L'AUTORITÀ GIUDIZIARIA

97.1 Il Procuratore Federale, se durante le indagini prende notizia di fatti rilevanti anche per l'Ufficio del Pubblico Ministero, trasmette senza indugio copia degli atti al Presidente Federale affinché questi informi l'Autorità Giudiziaria competente ovvero vi provvede direttamente.

97.2 Qualora la Procura della Repubblica trasmetta risultanze del procedimento penale al Procuratore Federale, gli atti e documenti trasmessi sono da lui tenuti nel debito riserbo consentito da ciascuna fase del procedimento.

97.3 Qualora il Procuratore federale ritenga che presso l'Ufficio del Pubblico ministero ovvero altre autorità giudiziarie dello Stato siano stati formati atti o raccolti documenti rilevanti per lo svolgimento delle proprie attribuzioni, ne richiede l'acquisizione direttamente o per il tramite della Procura Generale dello Sport.

97.4 La Procura Generale dello Sport può comunque richiedere l'acquisizione di tali atti o documenti per l'esercizio delle specifiche attribuzioni di cui al presente Codice. In caso di accoglimento della richiesta, il Procuratore Generale dello Sport trasmette copia degli atti e dei documenti ricevuti al Procuratore federale.

ART. 98 - RAPPORTI CON LA PROCURA ANTIDOPING DEL CONI

98.1 Il Procuratore Federale ha il dovere di collaborare con la Procura Antidoping del CONI nonché con l'ufficio del Pubblico ministero.

98.2 Il Procuratore Federale, se durante le indagini rileva che l'illecito appartiene alla competenza della Procura Antidoping del CONI, trasmette senza indugio gli atti all'ufficio competente. In caso di

conflitto, su segnalazione del Procuratore che manifesta l'intendimento di declinare ulteriormente la competenza, decide senza ritardo la Procura Generale dello Sport, dandone comunicazione agli uffici interessati.

ART. 99 – RAPPORTI CON LA PROCURA GENERALE DELLO SPORT

- 99.1** Il Procuratore Federale coopera, in spirito di leale collaborazione, con la Procura Generale dello Sport al fine di assicurare la completezza e tempestività delle indagini; a tal fine, la Procura Generale dello Sport, anche su segnalazione di singoli tesserati e affiliati, può invitare il capo della Procura Federale secondo le modalità stabilite nel regolamento di cui all'art. 12-ter dello Statuto del CONI, ad aprire un fascicolo di indagine su uno o più fatti specifici, provvedendo all'iscrizione nel registro generale dei procedimenti in corso, di cui all'articolo 53, comma 1, del Codice della Giustizia Sportiva. Qualora il medesimo fatto sia oggetto di indagine da parte dell'ufficio del Procuratore federale di più di una Federazione, la Procura Generale dello Sport assicura il coordinamento tra gli uffici.
- 99.2** La Procura Generale dello Sport adotta linee guida per prevenire impedimenti o difficoltà nell'attività di indagine e può convocare il Procuratore Federale al fine di rendere effettivo il rispettivo potere di promuovere la repressione degli illeciti.
- 99.3** Resta fermo il potere di disporre l'avocazione nei termini e con le modalità previste e disciplinate dal Codice della Giustizia Sportiva e dallo Statuto del CONI.
- 99.4** In ogni caso, il Procuratore Federale è tenuto al rispetto di quanto previsto nel Regolamento di Organizzazione e Funzionamento della Procura Generale dello Sport per quanto di propria competenza, con particolare riferimento a quanto previsto dagli artt. 9, 10, 11 e 12 del citato Regolamento.

TITOLO II REVISIONE E REVOCAZIONE

ART. 100 – REVISIONE E REVOCAZIONE

- 100.1** Contro le decisioni della Corte di Federale Appello per le quali sia scaduto il termine per il ricorso dell'incolpato al Collegio di Garanzia dello Sport ovvero qualora il ricorso non sia stato accolto è ammesso il giudizio di revisione, quando la sanzione è stata applicata sulla base di prove successivamente giudicate false o in difetto di prove decisive successivamente formate o comunque divenute acquisibili.
- 100.2** Le altre decisioni della Corte Federale di appello per le quali sia scaduto il termine per il ricorso al Collegio di Garanzia dello Sport ovvero qualora il ricorso non sia stato accolto possono essere revocate, su ricorso della parte interessata, quando la decisione dipende esclusivamente da un errore di fatto risultante incontrovertibilmente da documenti acquisiti successivamente per causa non imputabile all'istante.

- 100.3** Il termine per proporre la revisione o la revocazione decorre rispettivamente dalla conoscenza della falsità della prova o della formazione di quella nuova ovvero dall'acquisizione del documento. In ogni caso, Il giudizio si svolge in unico grado e allo stesso si applicano le norme relative al procedimento di reclamo davanti alla Corte Federale di Appello. Se la revisione è accolta, non è più ammesso ricorso al Collegio di Garanzia dello Sport; ogni altra pronuncia rimane impugnabile con ricorso al Collegio di Garanzia dello Sport.
- 100.4** Fuori dei casi precedenti, nessuna decisione di Organi di Giustizia può essere revocata quando sia scaduto il termine per la impugnazione o il giudizio sia stato comunque definito dal Collegio di Garanzia dello Sport con decisione nel merito.
- 100.5** La revisione o la revocazione non sono più ammesse quando la parte interessata ha agito davanti all'Autorità Giudiziaria contro la decisione dell'organo di giustizia della Federazione o del Collegio di Garanzia dello Sport.

TITOLO III COLLEGIO ARBITRALE

ART. 101 IL COLLEGIO ARBITRALE

- 101.1** Gli affiliati e i tesserati della F.I.S.O. possono rimettere a un giudizio arbitrale definitivo la risoluzione di controversie interindividuali di natura meramente patrimoniale ai sensi dell'art. 806 e seguenti del Codice di Procedura Civile, che siano originate dalla loro attività sportiva od associativa, qualora non rientrino nella competenza degli organi di giustizia federali o nei casi di cui all'art. 23 bis, nei modi e termini fissati dal presente Regolamento.
- 101.2** Il Collegio Arbitrale è costituito dal Presidente e da due membri. Questi ultimi, nominati uno da ciascuna delle parti, provvedono alla designazione del Presidente. In difetto di accordo la nomina del Presidente del Collegio Arbitrale e la nomina dell'Arbitro di parte, ove questa non vi abbia provveduto, è demandata al Presidente della Corte federale di appello.
- 101.3** Gli arbitri, perché così espressamente convenuto ed accettato, giudicano quali amichevoli compositori inappellabilmente e senza formalità di procedura. Il lodo è deliberato a maggioranza dei voti ed il dispositivo deve essere sottoscritto da tutti i componenti. E' comunque valido se sottoscritto dalla maggioranza, purchè si dia atto che è stato deliberato con la presenza di tutti i componenti, con l'espressa dichiarazione che l'altro componente non ha potuto o voluto sottoscriverlo.
- 101.4** Il lodo deve essere pronunciato entro 90 giorni dalla nomina del Presidente e per l'esecuzione, le cui modalità sono stabilite nel lodo stesso, deve essere depositato da parte del presidente entro 10 giorni dalla sottoscrizione presso la Segreteria degli Organi di Giustizia, quest'ultima ne dovrà dare tempestiva comunicazione alle parti.
- 101.5** L'inosservanza della presente disposizione comporta l'adozione di provvedimenti disciplinari fino alla radiazione.
- 101.6** La motivazione e tutto il lodo deve essere depositata presso la Segreteria generale della Federazione nei dieci giorni successivi a cura del Presidente, e deve contenere:
- l'indicazione delle parti;

- motivi della decisione;
- dispositivo;
- luogo di adozione del lodo;
- sottoscrizione degli arbitri e data.

101.7 Nel caso di sostituzione per impedimento, decadenza o dimissioni di uno o più componenti il Collegio, la sostituzione avverrà con le stesse modalità della nomina entro 30 giorni dalla indisponibilità dell'arbitro e ciò non comporterà il rinnovo degli atti di istruzione già compiuti. Le dimissioni pronunciate successivamente all'assunzione del dispositivo non esplicano efficacia alcuna sulla decisione stessa. L'incarico di membro del Collegio arbitrale - ad eccezione del Presidente - si intende conferito a titolo oneroso e le relative spese sono a carico della parte soccombente. Il rimborso delle spese per l'eventuale legale o rappresentante della parte debbono essere richieste e quantificate in sede di conclusioni e poste nel dispositivo del lodo a carico della parte soccombente nella misura che verrà stabilita dal Collegio arbitrale. La parte soccombente è tenuta ad adempiere nel termine stabilito dal lodo o, in mancanza, nei trenta giorni successivi alla data di comunicazione del lodo. In caso di mancata esecuzione volontaria, la parte che ne ha interesse può rivolgersi alla Segreteria Federale che informerà l'Organo di giustizia competente ai fini dell'adozione di eventuali provvedimenti disciplinari

ART. 102 DISPOSIZIONI TRANSITORIA

102.1 Fino all'entrata in vigore delle presenti disposizioni, i procedimenti davanti agli Organi di Giustizia presso la Federazione continuano a svolgersi in base a quelle previgenti.

ART.103 ENTRATA IN VIGORE

103.1 Il presente Regolamento entra in vigore il giorno successivo alla approvazione da parte della Giunta Nazionale del C.O.N.I. o provvedimento equivalente.